

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 ottobre 2008

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 16 luglio 2008, n. 5.

Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione..... Pag. 3

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 039/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres. e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione modifiche..... Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 040/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0120/Pres. Approvazione modifiche..... Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 041/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres., e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione modifiche..... Pag. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 046/Pres.

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, art. 2, comma 33. Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi *una tantum* a sostegno delle spese sostenute negli anni 2006 e 2007 per il personale educativo dei nidi d'infanzia, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 350..... Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 047/Pres.

Legge regionale n. 11/2006, art. 20. «Regolamento per la tenuta dell'Elenco dei tutori e protutori volontari, dei curatori speciali e degli amministratori di sostegno e per la disciplina dei procedimenti di iscrizione, di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso»..... Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 048/Pres.

Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 035 del 21 febbraio 2007. Approvazione di modifiche ed integrazioni..... Pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 049/Pres.

Regolamento di abrogazione del decreto del Presidente della giunta regionale 18 settembre 2000, n. 0332/Pres. (Regolamento recante criteri per la ripartizione tra le Ater regionali del Fondo sociale di cui all'art. 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24). Approvazione..... Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 051/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo. Legge regionale n. 16/2006, art. 27. Approvazione di modifica..... Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 052/Pres.

Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale Pag. 16

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2008, n. 12.

Legge finanziaria regionale 2008 Pag. 18

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2008, n. 13.

Bilancio di competenza e di cassa 2008 - Bilancia pluriennale 2008/2010 Pag. 23

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2008, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2004, n. 8, recante: «Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale e prime indicazioni per l'individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali» Pag. 26

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2008, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 «Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati Pag. 27

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2008, n. 5.

Modifiche all'art. 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale Pag. 29

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2008, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 - Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano d'azione per lo sviluppo economico Pag. 29

REGIONE SICILIA

LEGGE 6 febbraio 2008, n. 2.

Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2008, e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 Pag. 30

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 16 luglio 2008, n. 5.

Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 31/I-II del 29 luglio 2008)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Sistema educativo provinciale di istruzione e di formazione

1. Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione è finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della singola persona e allo sviluppo di atteggiamenti democratici e di competenze sociali, che permettono la partecipazione alla convivenza civile. Ciò avviene nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuna e ciascuno, anche nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori e in armonia con i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia.

2. A tal fine la Provincia adotta - nel rispetto dell'autonomia delle scuole dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche - politiche dell'educazione indirizzate:

- allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;
- alla realizzazione di assetti sociali che garantiscano la convivenza tra i gruppi linguistici, nella salvaguardia delle rispettive peculiarità e tradizioni;
- alla diffusione e al rafforzamento del pensiero e della cultura europea fondata su radici cristiane;
- alla conoscenza della storia locale, promuovendo le conoscenze delle alunne e degli alunni sullo sviluppo storico della provincia e sulle culture e tradizioni locali.

3. Per favorire il successo scolastico e formativo di ciascuna persona la Provincia indirizza i propri interventi alla realizzazione di azioni che garantiscano il diritto all'accesso a tutti i gradi dell'istruzione, alle pari opportunità formative, all'aumento qualitativo e quantitativo dei livelli di istruzione e all'apprendimento per tutto l'arco della vita. Questi interventi sono finalizzati, inoltre, all'orientamento e all'inserimento nel mondo del lavoro nonché allo sviluppo di competenze atte a fronteggiare il cambiamento e ad orientarsi in un mondo sempre più complesso.

4. Il sistema educativo provinciale di istruzione e formazione assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, a partire dalla scuola dell'infanzia, e l'esercizio del relativo dovere per almeno dodici anni o comunque fino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

5. Il sistema provinciale di istruzione e formazione si articola nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado e in un secondo ciclo che comprende le scuole secondarie di secondo grado a carattere statale e quelle della formazione professionale provinciale. Fanno anche parte

del sistema provinciale di istruzione e formazione le scuole di musica istituite dagli istituti di educazione musicale.

6. Il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione si realizza anche nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole paritarie riconosciute dalla Provincia.

7. Sono fatte salve le vigenti disposizioni relative all'obbligo di istruzione e al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, che possono essere assolti sia nelle scuole a carattere statale che nelle scuole della formazione professionale provinciale.

8. La fruizione dell'offerta di istruzione e di formazione costituisce per tutti, ivi compresi i minori stranieri presenti in provincia di Bolzano, oltre che un diritto soggettivo, un dovere sociale. Attraverso adeguati interventi è garantita l'integrazione e l'inclusione nel sistema educativo provinciale di istruzione e formazione delle bambine e dei bambini nonché dei giovani e delle giovani in situazione di handicap.

9. All'attuazione dell'obbligo dell'istruzione e del diritto-dovere di istruzione e formazione concorrono le alunne e gli alunni, le loro famiglie, le scuole dell'infanzia, le istituzioni scolastiche e formative, le imprese che assumono i giovani con contratto di apprendistato nonché altre istituzioni ed organizzazioni formative. Le scuole dell'infanzia e le istituzioni scolastiche in tale contesto curano in particolar modo la collaborazione con le scuole di musica dell'istituto per l'educazione musicale.

10. La crescita e la valorizzazione della persona umana e lo sviluppo delle competenze per la convivenza civile sono favorite nel sistema educativo provinciale di istruzione e formazione attraverso la realizzazione di percorsi formativi rispondenti alle attitudini di ciascuna e ciascuna, le quali sono sviluppate in modo mirato, e finalizzati al pieno successo formativo.

11. La Giunta provinciale definisce i diritti e doveri delle alunne e degli alunni nello statuto degli studenti e delle studentesse e fornisce indicazioni per interventi mirati all'orientamento, alla prevenzione ed al recupero degli abbandoni, al fine di assicurare la piena realizzazione del diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione.

12. I circoli di scuola dell'infanzia e le istituzioni scolastiche promuovono nell'ambito della loro autonomia l'individualizzazione e la personalizzazione dell'apprendimento delle bambine e dei bambini nonché delle alunne e degli alunni, quali attori primari e destinatari del sistema educativo provinciale di istruzione. I circoli di scuola dell'infanzia e le istituzioni scolastiche definiscono il *curricolo* per realizzare percorsi formativi rispondenti alle attitudini e ai bisogni formativi di ciascuna bambina e di ciascun bambino nonché di ciascuna alunna e ciascun alunno, utilizzando idonei strumenti di consulenza per l'apprendimento e per l'orientamento nonché di documentazione.

Capo II

SCUOLA DELL'INFANZIA

Art. 2.

Finalità della scuola dell'infanzia

1. La scuola dell'infanzia concorre all'educazione integrale delle bambine e dei bambini, partendo dai loro bisogni e promuovendo il loro sviluppo affettivo, cognitivo, sociale, etico e religioso; ne promuove le potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento ed assicura loro adeguate opportunità educative. Nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, la scuola dell'infanzia contribuisce alla realizzazione e diffusione di una cultura dell'infanzia in armonia con il contesto locale. Nella sua autonomia e nell'adempimento del suo compito pedagogico nonché nel rispetto della libertà di insegnamento del personale, essa persegue le finalità e realizza gli obiettivi definiti nelle indicazioni provinciali nonché la continuità educativa con il complesso dei servizi alla prima infanzia e con la scuola primaria.

2. La frequenza della scuola dell'infanzia costituisce un diritto dei singoli bambini e bambine. A tal fine l'offerta educativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia sono assicurate a tutte le bambine e a tutti i bambini. La frequenza della scuola dell'infanzia è facoltativa.

3. L'integrazione e l'inclusione delle bambine e dei bambini in situazione di svantaggio o di handicap costituisce una finalità precipua

della scuola dell'infanzia, al cui perseguimento concorre tutto il personale assegnato alla singola scuola dell'infanzia. A tal fine trovano applicazione anche nei confronti della scuola dell'infanzia le disposizioni della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche.

4. La scuola dell'infanzia ricerca attivamente il dialogo con le famiglie attraverso regolari incontri di scambio e collaborazione. La scuola dell'infanzia cura la personalizzazione e l'individualizzazione delle attività educative nonché la documentazione relativa al processo educativo e al percorso di apprendimento individuale delle bambine e dei bambini, in collaborazione con le famiglie.

Art. 3.

Programmazione dell'attività educativa

1. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio scolastico provinciale, definisce le indicazioni provinciali per l'attività educativa della scuola dell'infanzia, con particolare riferimento agli obiettivi generali del processo educativo e formativo, nonché per la documentazione dei processi di apprendimento.

2. Ogni circolo di scuola dell'infanzia predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il proprio progetto educativo-formativo. Il progetto educativo-formativo è coerente con le indicazioni definite dalla Giunta provinciale e riflette le esigenze del contesto del territorio.

3. Ogni singola scuola dell'infanzia elabora, sulla base delle indicazioni provinciali e del progetto educativo e formativo del circolo, una propria programmazione delle attività educative e la illustra alle famiglie.

Art. 4.

Autonomia dei circoli di scuola dell'infanzia

1. Ai circoli di scuola dell'infanzia è riconosciuta personalità giuridica ed autonomia organizzativa, didattica, di ricerca e sperimentazione, finanziaria e amministrativa. I principi dell'autonomia di cui alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, trovano applicazione anche per i circoli di scuola dell'infanzia, nel rispetto delle seguenti disposizioni. Le modalità e le altre regole dettagliate dell'autonomia dei circoli di scuola dell'infanzia sono determinate con regolamento di esecuzione.

2. Al circolo di scuola dell'infanzia è preposta una direttrice o preposto un direttore, cui sono attribuite le competenze di cui all'art. 13 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche.

3. Le direttrici e i direttori dei circoli di scuola dell'infanzia in possesso del diploma di laurea magistrale o equivalente e dell'attestato di conoscenza delle lingue tedesca e italiana, ovvero tedesca, italiana e ladina riferito al diploma di laurea, hanno titolo ad essere preposti a dirigere istituti scolastici comprensivi. Le dirigenti e i dirigenti scolastici del primo ciclo di istruzione hanno titolo ad essere preposti ai circoli di scuola dell'infanzia.

4. Su proposta dell'intendente scolastica o dell'intendente scolastico competente la Giunta provinciale nomina le ispettrici e gli ispettori per le scuole dell'infanzia dei tre gruppi linguistici. Le ispettrici e gli ispettori supportano l'autonomia dei circoli di scuola dell'infanzia secondo le disposizioni provinciali e le previsioni contrattuali in materia e promuovono lo scambio e la collaborazione fra i circoli di scuola dell'infanzia e gli istituti comprensivi.

Art. 5.

Piano di distribuzione territoriale dei circoli di scuola dell'infanzia ed istituzione delle scuole dell'infanzia

1. Il raggiungimento delle dimensioni ottimali dei circoli di scuola dell'infanzia ha la finalità di garantire ai circoli stessi l'efficace esercizio dell'autonomia e l'adempimento del loro compito formativo. Nel quadro di una programmazione volta ad agevolare il diritto alla frequenza della scuola dell'infanzia attraverso una distribuzione efficace dell'offerta formativa sul territorio; il dimensionamento dei circoli di scuola dell'infanzia è finalizzato a dare ad essi stabilità nel tempo e ad assicurare la necessaria capacità di confronto e interazione con la comunità locale.

2. Sulla base di una programmazione pluriennale la Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, definisce i criteri per le dimensioni dei circoli di scuola dell'infanzia ed approva il relativo piano di distribuzione su basi territoriali omogenee, tenuto

conto della consistenza demografica di ciascun gruppo linguistico con le sue peculiari caratteristiche ed esigenze socio-culturali.

3. Ai fini dell'elaborazione del piano di distribuzione territoriale dei circoli di scuola dell'infanzia, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

4. La Giunta provinciale provvede all'istituzione delle scuole dell'infanzia e ne dispone, con il piano di distribuzione territoriale, l'assegnazione al circolo di scuola dell'infanzia competente per territorio ovvero ad un istituto scolastico comprensivo.

Art. 6.

Gestione delle scuole dell'infanzia

1. La singola scuola dell'infanzia è costituita, di norma, da non più di quattro sezioni, formate da un numero di bambini e bambine compreso tra 14 e 25. A detti parametri è possibile derogare in presenza di bambini e bambine in situazione di handicap o bisognosi di specifiche azioni didattiche ed educative, e tenuto conto delle esigenze territoriali come pure di quelle culturali di ciascun gruppo linguistico.

2. La Giunta provinciale, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, stabilisce sulla base di criteri predeterminati la dotazione organica complessiva del personale delle scuole dell'infanzia, compresa quella per le sezioni con orario prolungato e per le scuole dell'infanzia a tempo pieno.

3. Ogni circolo di scuola dell'infanzia è diretto da una direttrice o un direttore.

4. Sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale, ad ogni scuola dell'infanzia ovvero rete di scuole dell'infanzia è preposta un'insegnante coordinatrice ovvero un insegnante coordinatore. Questi sono esonerati dalla gestione di una sezione di scuola dell'infanzia.

5. Per ogni sezione di scuola dell'infanzia sono assegnate ed assegnati un'insegnante o un insegnante ed una collaboratrice pedagogica o un collaboratore pedagogico.

6. Per ciascuna sezione integrata, composta di norma da 15 bambine e bambini e frequentata da almeno due bambine o bambini in situazione di handicap, sono assegnati due insegnanti, di cui uno o uno in possesso del relativo titolo di specializzazione, ed una collaboratrice pedagogica o un collaboratore pedagogico.

7. L'inserimento di bambine e bambini provenienti da altri Paesi nonché di bambine e bambini in situazioni linguistiche locali complesse viene favorito attraverso l'utilizzazione di personale aggiuntivo provvisto di specifiche competenze stabilite dalla Giunta provinciale.

8. Per ogni sezione con orario prolungato sono assegnati, di norma, aggiuntivamente un'insegnante o un insegnante ed una collaboratrice pedagogica o un collaboratore pedagogico, tenuto conto del numero delle bambine e dei bambini.

9. La Giunta provinciale definisce i criteri per l'assegnazione di insegnanti e collaboratrici pedagogiche o collaboratori pedagogici per le supplenze all'interno di ogni circolo di scuola dell'infanzia.

10. Il personale delle scuole dell'infanzia di cui sia stata accertata la definitiva inidoneità all'attività pedagogica con bambini e bambine è impiegato per compiti amministrativi. L'impiego avviene in posti del ruolo amministrativo provinciale.

11. Alla gestione delle scuole dell'infanzia provvede il comune competente per territorio ovvero un consorzio di comuni. Se una scuola dell'infanzia rappresenta un bacino di confluenza di bambini e bambine provenienti da altri comuni, alla sua gestione provvede il comune nel cui territorio è sita la scuola dell'infanzia, con l'obbligo per gli altri comuni di concorrere alle spese in proporzione al numero dei rispettivi bambini e delle rispettive bambine.

12. Una scuola dell'infanzia è soppressa d'ufficio, qualora sia frequentata da meno di cinque bambine e bambini. La Giunta provinciale decide sull'eventuale soppressione, qualora per almeno due anni scolastici consecutivi il numero delle bambine iscritte e dei bambini iscritti vari tra cinque e dieci.

Art. 7.

Organi del circolo di scuola dell'infanzia

1. I circoli di scuola dell'infanzia hanno i seguenti organi, che concorrono alla gestione dell'offerta formativa:

- a) la direttrice o il direttore del circolo di scuola dell'infanzia;

- b) il consiglio di circolo;
- c) il collegio del personale insegnante nonché delle collaboratrici pedagogiche e dei collaboratori pedagogici;
- d) il comitato dei genitori;
- e) il comitato della singola scuola dell'infanzia;
- f) il comitato di valutazione.

2. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti la composizione, le attribuzioni, il funzionamento e le elezioni degli organi dei circoli di scuola dell'infanzia.

3. Per gli istituti scolastici comprensivi che comprendono anche la scuola dell'infanzia il regolamento di esecuzione di cui al comma 2 determina altresì le modalità di integrazione degli organi collegiali dell'istituzione scolastica con le rappresentanti e i rappresentanti del personale e dei genitori della scuola dell'infanzia.

Art. 8.

Finanziamento delle scuole dell'infanzia

1. Le spese di gestione delle scuole dell'infanzia sono di competenza comunale, ai sensi della legge Provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, e successive modifiche. Gli oneri a carico dell'ente gestore, quelli a carico della provincia e le relative assegnazioni provinciali ai comuni sono regolati con appositi accordi, ai sensi delle vigenti disposizioni che regolano la finanza locale. Gli accordi predetti comprendono anche i criteri per le assegnazioni ai circoli di scuola dell'infanzia, volte a garantire il funzionamento didattico-amministrativo.

2. L'ente gestore della scuola dell'infanzia chiede ai genitori o a coloro che ne fanno le veci una retta per concorrere alle spese di gestione; la quota massima della retta viene fissata dalla Giunta provinciale sulla base degli accordi di cui al comma 1.

3. Durante i periodi di interruzione dell'attività di insegnamento, nelle scuole dell'infanzia la Giunta provinciale può promuovere e finanziare offerte formative aggiuntive.

4. Alle scuole dell'infanzia paritarie possono essere concessi contributi per le spese di personale, di gestione e di funzionamento.

Art. 9.

Valutazione delle scuole dell'infanzia

1. Gli articoli 16 e 17 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, si applicano anche ai circoli di scuola dell'infanzia. A tale scopo i comitati provinciali di valutazione della qualità del sistema scolastico sono ampliati con una rappresentanza dell'ambito della scuola dell'infanzia.

Art. 10.

Orario annuale delle scuole dell'infanzia

1. L'orario annuale delle attività educative nella scuola dell'infanzia, che varia da un minimo di 850 ore ad un massimo di 1700 ore, si articola sulla base del calendario scolastico vigente e tiene conto delle richieste delle famiglie. La decisione è presa a livello di circolo di scuola dell'infanzia, compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 11.

Iscrizione alla scuola dell'infanzia

1. Alla scuola dell'infanzia possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiono i tre anni di età entro il mese di febbraio dell'anno scolastico di riferimento.

2. La Giunta provinciale stabilisce i requisiti per l'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni di età entro il mese di aprile dell'anno scolastico di riferimento.

3. Avuto riguardo a standards pedagogici di qualità, la Giunta provinciale promuove l'istituzione di sezioni-ponte di scuole dell'infanzia riservate alle bambine e ai bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi.

Capo III

PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Art. 12.

Articolazione del primo ciclo

1. Il primo ciclo d'istruzione è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado e si connota per l'unitarietà e la progressività del *curricolo* e dell'azione formativa. Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo segmento in cui si assolve all'obbligo di istruzione.

2. La scuola primaria, della durata di cinque anni, si raccorda con la scuola dell'infanzia e con la scuola secondaria di primo grado.

3. La scuola secondaria di primo grado, della durata di tre anni, completa prioritariamente il percorso disciplinare ed assicura l'orientamento ed il raccordo con il secondo ciclo.

4. Il primo ciclo d'istruzione si conclude con l'esame di Stato.

Art. 13.

Iscrizione nella scuola primaria

1. Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il mese di agosto dell'anno di riferimento.

2. Possono essere iscritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il mese di aprile dell'anno scolastico di riferimento.

3. Le Intendenze scolastiche possono adottare provvedimenti per una distribuzione omogenea delle alunne e degli alunni provenienti da altri Paesi tra le istituzioni scolastiche. Criteri per questi provvedimenti sono stabiliti nella deliberazione della Giunta provinciale sulle iscrizioni delle alunne e degli alunni.

Art. 14.

Finalità del primo ciclo di istruzione

1. Il primo ciclo di istruzione prosegue il percorso educativo iniziato dalla famiglia e dalla scuola dell'infanzia, promuove lo sviluppo della personalità delle alunne e degli alunni e crea le condizioni per un apprendimento globale, interdisciplinare e dialogico. Esso accoglie e valorizza le potenzialità e le differenze individuali, ivi comprese quelle derivanti dalle disabilità, e considera un valore la pluralità. Esso ha il fine di sviluppare la costruzione del sé e le capacità relazionali e crea i presupposti per un apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Il primo ciclo di istruzione promuove attivamente il dialogo con le famiglie attraverso regolari incontri di scambio e collaborazione. Nell'ambito della propria autonomia persegue le proprie finalità educative, attua gli obiettivi previsti dalle indicazioni provinciali e realizza la continuità educativa con la scuola dell'infanzia e con il secondo ciclo di istruzione.

2. La scuola primaria promuove, attraverso un approccio globale, l'apprendimento delle diverse forme espressive ed introduce alle tecniche culturali. Essa crea i presupposti per un confronto con i diversi ambiti di apprendimento, per sviluppare le competenze di base e la comprensione del mondo. Inoltre favorisce esperienze sociali per rafforzare le competenze della convivenza civile.

3. Fermi restando i principi di cui al comma 2, nelle scuole delle località ladine l'insegnamento viene impartito nel quadro dell'ordinamento previsto dall'art. 19, comma 2, dello Statuto di autonomia e dalle norme collegate.

4. La scuola secondaria di primo grado promuove, attraverso le discipline di studio e l'insegnamento interdisciplinare, l'ampliamento delle conoscenze, abilità, capacità e attitudini e rafforza la competenza di orientamento delle alunne e degli alunni per una pianificazione della propria vita. Essa organizza, in raccordo con le istituzioni scolastiche del secondo ciclo e i competenti uffici provinciali, iniziative di orientamento per il secondo ciclo e azioni formative volte al superamento dell'esame di Stato.

5. Data la particolare situazione linguistica in provincia di Bolzano, il primo ciclo di istruzione assicura lo studio della madrelingua tedesca o italiana, della seconda lingua nonché l'apprendimento di nozioni fondamentali della lingua inglese. Al fine di migliorare le conoscenze plu-

rilingui delle alunne e degli alunni, le scuole possono avviare progetti innovativi di insegnamento delle lingue nel rispetto dell'art. 19 dello Statuto di autonomia e con le indicazioni della Giunta provinciale. Nelle scuole delle località ladine vengono rafforzate e approfondite, nel quadro delle disposizioni dell'ordinamento paritetico, le competenze nelle lingue ladino, tedesco, italiano e le nozioni fondamentali nella lingua inglese.

Art. 15.

Indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento, dell'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e delle identità culturali delle scuole dei tre gruppi linguistici, la Giunta provinciale - sentito il Consiglio scolastico provinciale - approva distintamente per le scuole dei tre gruppi linguistici le indicazioni provinciali per la definizione dei *curricoli* relativi alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. Tali indicazioni provinciali definiscono:

a) l'articolazione del primo ciclo di istruzione in periodi annuali, biennali o triennali;

b) gli obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi specifici di apprendimento, relativi alle competenze delle alunne e degli alunni;

c) l'orario delle lezioni nelle scuole dei tre gruppi linguistici, compreso il monte ore annuale delle singole discipline ed attività per la quota obbligatoria di base e il monte ore annuale minimo per la quota riservata all'istituzione scolastica;

d) i criteri generali qualitativi per offrire possibilità di scelta alle alunne e agli alunni;

e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni fra le discipline ed attività nell'orario di insegnamento obbligatorio, nonché per l'adozione di percorsi didattici innovativi nell'insegnamento delle lingue.

2. Le deliberazioni della Giunta provinciale di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.

3. Il piano dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome prevede un *curricolo* articolato e flessibile, tenendo conto delle indicazioni provinciali. A tal fine le istituzioni scolastiche determinano il *curricolo* obbligatorio per le alunne e gli alunni, preordinato al raggiungimento degli obiettivi formativi generali e all'acquisizione delle competenze fondamentali, integrando le discipline e le attività obbligatorie fondamentali con discipline e attività liberamente scelte dalle istituzioni scolastiche stesse.

4. L'articolazione e la flessibilità del *curricolo* possono esplicitarsi anche attraverso la costituzione di gruppi di alunne e alunni provenienti da classi diverse, per realizzare i necessari approfondimenti dell'insegnamento *curricolare* obbligatorio, il recupero dei ritardi nell'apprendimento e lo sviluppo dell'eccellenza, come pure attraverso la possibilità di scelta da parte degli stessi alunne e alunni, volta all'individualizzazione e alla personalizzazione del processo formativo.

5. Le indicazioni provinciali possono prevedere, in aggiunta al *curricolo* obbligatorio dell'istituzione scolastica, una quota facoltativa opzionale, finalizzata a soddisfare gli interessi, le inclinazioni e i bisogni delle alunne e degli alunni, in considerazione delle esigenze particolari del relativo contesto.

6. Nell'ambito delle risorse disponibili, l'ampliamento dell'offerta formativa è preordinato al perseguimento delle finalità di cui all'art. 10 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12. L'ampliamento dell'offerta formativa non può essere sostitutivo dell'orario di insegnamento obbligatorio.

Art. 16.

Orario delle lezioni

1. Nella scuola primaria il monte ore annuale minimo delle lezioni dell'orario di insegnamento obbligatorio è di 850 ore nella prima classe e di 918 ore in tutte le altre classi.

2. Nella scuola secondaria di primo grado il monte ore annuale minimo delle lezioni dell'orario di insegnamento obbligatorio è di 960 ore in tutte le classi.

3. L'orario delle lezioni delle alunne e degli alunni di cui ai commi 1 e 2 costituisce una prestazione essenziale minima garantita per legge e può essere aumentata dalle indicazioni provinciali nonché, nei limiti delle risorse disponibili, anche dalle istituzioni scolastiche autonome. Si articola sulla base del calendario scolastico vigente e non è comprensivo dell'intervallo della pausa, determinato dall'istituzione scolastica nell'ambito della propria autonomia.

4. Le classi strutturate a tempo pieno nella scuola primaria comprendono un monte ore annuale di insegnamento di 1360 ore complessive; le classi strutturate a tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado comprendono un monte ore annuale di insegnamento fino a 1360 ore complessive. I relativi orari includono il tempo dedicato alla mensa, alle pause e all'interscuola. La Giunta provinciale definisce criteri per l'attivazione del tempo pieno e, per le classi strutturate a tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado, l'orario minimo, tenendo conto dell'organico complessivo del personale docente determinato dalla Provincia.

Art. 17.

Organizzazione delle attività educative e didattiche

1. L'organizzazione delle attività educative e didattiche rientra nell'autonomia e nella responsabilità delle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali e del dirigente scolastico o della dirigente scolastica.

2. Ai fini della realizzazione dei *curricoli* delle scuole le istituzioni scolastiche organizzano, nell'ambito del piano dell'offerta formativa, le attività e gli insegnamenti della quota riservata alle istituzioni scolastiche e della eventuale quota facoltativa opzionale, coerenti con il profilo educativo della scuola nonché, nella scuola secondaria di primo grado, con la prosecuzione degli studi nel secondo ciclo. La scelta delle attività opzionali è seguita dal personale docente e prevede anche il coinvolgimento delle famiglie. La frequenza di queste attività è gratuita. Le alunne e gli alunni sono tenuti alla frequenza delle attività e degli insegnamenti prescelti. Al fine di ampliare l'offerta, le istituzioni scolastiche possono, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.

3. Le istituzioni scolastiche realizzano i propri *curricoli* secondo i principi della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e nel rispetto delle indicazioni provinciali, con una definizione dell'orario complessivo delle lezioni che garantisca un'equilibrata ripartizione dell'offerta formativa tendente a promuovere l'individualizzazione e la personalizzazione degli apprendimenti. Le istituzioni scolastiche favoriscono la partecipazione e la riflessione delle alunne e degli alunni e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, assicurano alla singola alunna e al singolo alunno una consulenza individualizzata per l'apprendimento e per l'orientamento nonché una documentazione delle conoscenze e competenze. Il collegio dei docenti definisce criteri e misure per l'attuazione concreta della consulenza nell'apprendimento e per la documentazione dello sviluppo nell'apprendimento.

4. Al fine di garantire l'unitarietà dell'insegnamento, i docenti del consiglio di classe operano e svolgono le attività di programmazione collegialmente e sono contitolari della classe. Essi contribuiscono a creare un progetto didattico integrato. Nella scuola primaria i singoli docenti insegnano di norma più discipline e in più classi, anche collegialmente e in forma modulare, e sono utilizzati possibilmente in un unico plesso.

5. Per le alunne e gli alunni in situazione di handicap sono fatti salvi gli interventi mirati all'integrazione ed inclusione, previsti dalla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, e successive modifiche.

Art. 18.

Riconoscimento di attività formative extrascolastiche

1. Le scuole di musica istituite dagli istituti per l'educazione musicale costituiscono istituzioni formative del sistema educativo provinciale di istruzione e formazione.

2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 21 della legge provinciale 14 dicembre 1998, n. 12, e successive modifiche, l'istituzione scolastica autonoma può determinare criteri per le forme di collaborazione con le scuole di musica dell'istituto per l'educazione musicale. A tal fine tiene conto del contesto culturale e sociale.

3. In aggiunta alle attività della quota facoltativa opzionale della scuola, le alunne e gli alunni sulla base del piano dell'offerta formativa possono scegliere l'insegnamento delle scuole di musica provinciali.

4. L'istituzione scolastica autonoma può riconoscere, sulla base del proprio piano dell'offerta formativa, attività extrascolastiche per la quota facoltativa opzionale. La Giunta provinciale determina i rispettivi criteri generali di qualità.

Art. 19.

Valutazione nella scuola primaria

1. La valutazione di tutti gli apprendimenti e del comportamento delle alunne e degli alunni nonché la certificazione delle competenze acquisite sono affidate collegialmente al consiglio di classe, nel rispetto dei criteri generali definiti dalla Giunta provinciale. Il personale docente della quota riservata all'istituzione scolastica e della eventuale quota facoltativa opzionale partecipa alla valutazione delle alunne e degli alunni secondo i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

2. Le decisioni relative all'ammissione alla classe successiva o al periodo didattico successivo tengono conto delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri determinati dalla Giunta provinciale.

3. Le alunne e gli alunni provenienti da scuola privata o familiare sono ammessi a sostenere esami di idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta. La sessione di esami è unica. Per le candidate ed i candidati assenti per gravi e comprovati motivi sono ammesse prove suppletive, che devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

Art. 20.

Valutazione nella scuola secondaria di primo grado, scrutini ed esami

1. Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione degli alunni e delle alunne è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, che comprende le attività e gli insegnamenti dell'orario di insegnamento obbligatorio e della quota facoltativa opzionale. In casi eccezionali le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

2. La valutazione degli apprendimenti e del comportamento delle alunne e degli alunni e la certificazione delle competenze acquisite sono affidate collegialmente al consiglio di classe, nel rispetto dei criteri generali definiti dalla Giunta provinciale. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. Il personale docente della quota riservata all'istituzione scolastica e dell'eventuale quota facoltativa opzionale partecipa alla valutazione delle alunne e degli alunni secondo i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.

3. Le decisioni relative all'ammissione alla classe successiva o al periodo didattico successivo nonché all'esame di Stato tengono conto dei principi delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri determinati dalla Giunta provinciale.

4. Sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del primo ciclo di istruzione e in relazione alle discipline di insegnamento della terza classe della scuola secondaria di primo grado, le prove dell'esame di Stato sono proposte e gestite ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.

5. Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi le candidate privatiste e i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente l'undicesimo o il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché le candidate e i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo rispettivamente da almeno un anno o due anni.

6. All'esame di Stato sono ammessi anche le candidate privatiste e i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, il tredicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati e le candidate che abbiano conseguito il predetto titolo da almeno un triennio nonché le candidate e i candidati che nell'anno in corso compiano diciannove anni di età.

Capo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 21.

Rimborso di spese per l'acquisto di attrezzature informatiche e di software

1. Per promuovere le attività di sviluppo nella scuola dell'infanzia e nelle scuole provinciali di musica, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere rimborsi *una tantum* nella misura massima del 40 per cento delle spese effettuate dal personale pedagogico delle scuole dell'infanzia e dal personale docente delle scuole di musica per l'acquisto di attrezzature informatiche e del relativo software; la misura massima per tale agevolazione economica non può superare comunque 300,00 euro. Le domande per i contributi vanno presentate entro tre anni dall'approvazione dei criteri da parte della Giunta provinciale.

Art. 22.

Modifiche della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, recante «Autonomia delle scuole»

1. La parte introduttiva del comma 1 dell'art. 5 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituita:

«1. La Provincia definisce, sentito il Consiglio scolastico provinciale, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche, per i diversi tipi e indirizzi di studio:».

2. Il comma 2 dell'art. 17 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituito:

«2. Ogni comitato è formato da esperti qualificati ed esperte qualificate nel campo della formazione e della valutazione, di cui almeno un terzo è scelto al di fuori del settore scolastico, degli istituti pedagogici provinciali e dell'amministrazione provinciale. Il numero dei componenti non può essere superiore a dieci.».

3. Il comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, è così sostituito:

«2. La Giunta provinciale, sentito il Consiglio scolastico provinciale, individua i requisiti dimensionali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche nonché le deroghe dimensionali necessarie per garantire anche agli alunni e alle alunne in situazioni territoriali con particolari difficoltà geografiche o con particolari peculiarità linguistiche la fruizione del diritto allo studio. La Giunta provinciale determina anche le dimensioni minime dei plessi scolastici e delle sezioni staccate delle scuole di ogni grado.».

Art. 23.

Modifica della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, recante «Organi collegiali delle istituzioni scolastiche»

1. Il comma 3 dell'art. 7 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20, è così sostituito:

«3. Il consiglio di istituto determina i contributi a carico delle alunne e degli alunni, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale per le relative tipologie e per il relativo ammontare massimo.».

Art. 24.

Modifica della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, recante «Nuove norme in materia di patrimonio scolastico»

1. Nel primo periodo del comma 3 dell'art. 5 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 37, sono soppresse le seguenti parole:

«in base all'art. 7 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36.».

Art. 25.

Applicazione della legge

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. Le disposizioni dei capi II e III relativi alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010.

3. Fino all'approvazione delle indicazioni provinciali di cui all'art. 15 le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado sperimentano le disposizioni della presente legge nell'anno scolastico 2008/2009, sulla base delle deliberazioni della Giunta provinciale vigenti per l'anno scolastico 2007/2008 sulla riforma scolastica.

4. La disciplina dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 18, relativa alle scuole di musica provinciali, è applicata in via transitoria anche ai corsi del conservatorio istituiti secondo l'ordinamento precedente alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Art. 26.

Abrogazione di disposizioni

1. Con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione concernenti la scuola dell'infanzia, previsti dalla presente legge, sono abrogati gli articoli da 1 a 17, da 19 a 24, 64, 65, 85, 90, 91, 94, 95 e 96 della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, e successive modifiche.

2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 9 e 12 della legge provinciale 14 gennaio 1982, n. 2;

b) la legge provinciale 6 dicembre 1983, n. 48, e successive modifiche;

c) la legge provinciale 30 dicembre 1988, n. 64, e successive modifiche;

d) la legge provinciale 7 dicembre 1993, n. 25, e successive modifiche;

e) la legge provinciale 19 luglio 1994, n. 2, e successive modifiche;

f) il comma 4 dell'art. 3 e l'art. 22 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e successive modifiche.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 16 luglio 2008

DURNWALDER

08R0464

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 febbraio 2008, n. 039/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres. e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione modifiche.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 9 del 27 febbraio 2008)

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 - «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» - dispone che gli interventi di edilizia agevolata sono attuati dai privati e sono diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni posti in essere con i benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali;

Visto il proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi di edilizia

agevolata», successivamente modificato con i decreti 28 giugno 2004, n. 0214/Pres., e 28 settembre 2006, n. 0290/Pres.;

Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003, il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione n. 38 del 11 gennaio 2008, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive modifiche ed integrazioni» e ne ha disposto la contestuale trasmissione alla Commissione consiliare competente;

Preso atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale n. 6/2003, la IV Commissione consiliare, nella seduta n. 178 del 29 gennaio 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al testo approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 38/2008, integrandolo con un'ulteriore modifica che lo adegua a quanto disposto dall'art. 3, comma 80, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 288 dell'8 febbraio 2008 che ha approvato le modifiche da apportare al regolamento concernente l'edilizia agevolata recependo le integrazioni proposte dalla IV Commissione nella seduta sopra indicata;

Ritenuto di adottare le «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 5 delle legge regionale n. 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 288 dell'8 febbraio 2008;

Decreta:

1. Sono approvate le «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 5 delle legge regionale n. 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., e successive modifiche ed integrazioni» di cui all'allegato «A» quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

(Omissis)

08R0168

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 febbraio 2008, n. 040/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'articolo 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0120/Pres. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 9 del 27 febbraio 2008)

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 10 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 - «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» - dispone, tra l'altro, che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge

regionale 26 febbraio 2001, n. 4 per l'acquisto, la costruzione o il recupero di immobili a uso residenziale, limitatamente alla prima casa.

Visto il decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0120/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4»;

Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003, il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione n. 3108 del 14 dicembre 2007, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0120/Pres.», ha disposto la contestuale trasmissione alla Commissione consiliare competente;

Preso atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale n. 6/2003, la IV Commissione consiliare, nella seduta n. 178 del 29 gennaio 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al testo approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3108/2007;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 286 dell'8 febbraio 2008 che ha approvato le modifiche da apportare al regolamento concernente la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4;

Ritenuto di adottare le «Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0120/Pres.»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 286 dell'8 febbraio 2008;

Decreta:

1. Sono approvate le «Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0120/Pres.» di cui all'allegato «A» quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 concernente i criteri e modalità per la concessione delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0120/Pres.

Art. 1.

Modifiche all'art. 3

del decreto del Presidente della Regione n. 0120/Pres./2004

1. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0120/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale n. 6/2003 concernente i criteri e le modalità per la concessione

delle garanzie integrative di cui all'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 2001, n.4), è sostituito dal seguente:

«3. Per costruzione si intende la realizzazione di una nuova unità immobiliare. In tal caso l'inizio dei lavori deve intervenire in data successiva alla presentazione della domanda. Ai fini della concessione della garanzia, la piena proprietà dell'area o la titolarità del diritto di superficie, sulla quale insiste l'intervento, deve risultare in capo al/i richiedente/i, intestatario/i del titolo abilitativi edilizio.».

2. Il comma 4 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0120/Pres./2004 è sostituito dal seguente:

«4. Per recupero si intendono i soli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). L'inizio dei lavori deve intervenire in data successiva alla presentazione della domanda. Ai fini della concessione della garanzia la proprietà dell'immobile deve risultare in capo al/i richiedente/i.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 6

del decreto del Presidente della Regione n. 0120/Pres./2004

1. Al comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0120/Pres./2004, le parole «Entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda».

Art. 3.

Modifiche all'art. 7

del decreto del Presidente della Regione 0120/Pres./2004

1. Al comma 3 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0120/Pres./2004, le parole «Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione» sono sostituite dalle seguenti «Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione».

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Alle domande di contributo già presentate o da presentarsi in relazione alle quali siano già stati rilasciati provvedimenti autorizzativi all'intervento edilizio ai sensi della legge regionale n. 52/1991 continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti le tipologie di interventi vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Alle domande di contributo presentate tra l'entrata in vigore della legge regionale 5/2007 e l'entrata in vigore del presente regolamento, a fronte di titoli abilitativi edilizi rilasciati ai sensi della legge regionale 5/2007, si applicano le disposizioni concernenti le tipologie di interventi di cui al presente regolamento.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

08R0169

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 febbraio 2008, n. 041/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres., e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione modifiche.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008)

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 - «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» - individua quali interventi di edilizia sovvenzionata quelli attuati dalle ATER e diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla locazione a favore della generalità dei cittadini;

Visto il decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres., con quale è stato emanato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata», successivamente modificato con decreto 28 giugno 2004, n. 0215/Pres.;

Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003, il quale stabilisce che i regolamenti approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione n. 3109 del 14 dicembre 2007, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres., e successive modifiche ed integrazioni» e ne ha disposto la contestuale trasmissione alla Commissione consiliare competente;

Preso atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale n. 6/2003, la IV Commissione consiliare, nella seduta n. 178 del 29 gennaio 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al testo approvato in via preliminare dalla Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 285 dell'8 febbraio 2008 che ha approvato le modifiche da apportare al testo del regolamento di esecuzione concernente l'edilizia sovvenzionata di cui all'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di adottare le «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale n. 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres., e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 285 dell'8 febbraio 2008;

Decreta:

1. Sono approvate le «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale n. 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata approvato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres., e successive modifiche ed integrazioni» di cui all'allegato «A» quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119/Pres., e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 1.

Modifiche all'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004

1. Il comma 1 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004 (Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata), e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«1. le anticipazioni sono concesse, entro i limiti assegnati dalla Giunta regionale a ciascuna ATER, per gli interventi di nuova costituzione, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria e ordinaria, nonché per gli interventi di acquisto di beni immobili, con il sistema valutativo a sportello, ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso).».

2. Al comma 2 dell'art. 22 del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2001, n. 011/Pres. (legge regionale n. 46/1986, art. 8, comma 3 ed art. 24 - Determinazione aliquote spese di progettazione, generali di collaudo)» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 0453/Pres. (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo)».

Art. 2.

Modifiche all'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 119/Pres./2004

1. Al comma 1 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «di cui agli articoli 62, 63, 64, 65, 68, 69, 70 e 71 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica)» sono sostituite dalle seguenti:

«di cui all'art. 51 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) e all'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)».

2. Al comma 3 dell'art. 23 del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «decreto del Presidente della Giunta regionale n. 011/2001.» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Presidente della Regione n. 0453/Pres./2005».

Art. 3

Modifiche all'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni, le parole «per gli interventi di nuova realizzazione, ampliamento, ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, restauro, conservazione tipologica e risanamento conservativo di cui rispettivamente agli articoli 62, 63, 64, 65, 69, 70 e 71 della legge regionale n. 52/1991» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 51 della legge regionale n. 5/2007 e alle lettere c), d), e) ed f) dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001».

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 24 del decreto del Presidente della Regione n. 0119/Pres./2004, e successive modifiche ed

integrazioni, le parole «per gli interventi di manutenzione edilizia di cui all'art. 68 e della legge regionale n. 52/1991» sono sostituite dalle seguenti: «per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comunque finanziati, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001».

Art. 4.

Disposizioni transitorie

1. Alle domande di contributo già presentate o da presentarsi in relazione alle quali siano già stati rilasciati provvedimenti autorizzativi all'intervento edilizio ai sensi della legge regionale n. 52/1991 continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti le tipologie di interventi vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Alle domande di contributo presentate tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 5/2007 e l'entrata in vigore del presente regolamento, a fronte di titoli abilitativi edilizi rilasciati ai sensi della legge regionale n. 5/2007, si applicano le disposizioni concernenti le tipologie di interventi di cui al presente regolamento.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

08R0170

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 046/Pres.

Legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30, art. 2, comma 33. Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi *una tantum* a sostegno delle spese sostenute negli anni 2006 e 2007 per il personale educativo dei nidi d'infanzia, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 350.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 9 del 27 febbraio 2008)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3, comma 45, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), con il quale l'Amministrazione regionale è stata autorizzata a concedere ai soggetti del privato sociale e privati, gestori di nidi d'infanzia, nonché ai soggetti pubblici gestori di nidi d'infanzia aziendali, un contributo *una tantum* a sostegno delle spese sostenute per il personale educativo negli anni 2006 e 2007;

Visto il comma 47 del medesimo articolo che demanda ad apposito regolamento l'individuazione dei criteri di ripartizione e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo;

Atteso che alla predetta disposizione si è ottemperato con l'emanazione del «Regolamento concernente i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi *una tantum* a sostegno delle spese sostenute negli anni 2006 e 2007 per il personale educativo dei nidi d'infanzia» di cui al decreto del Presidente della Regione n. 0350/Pres. dd. 30 ottobre 2007;

Visto, in particolare, il comma 46 dell'art. 3 in menzione, il quale prevede, tra l'altro, che l'assegnazione del contributo comporti una riduzione delle rette di accoglienza a carico delle famiglie;

Dato atto che il citato regolamento disciplina, tra l'altro, il raccordo tra la concessione del contributo e il citato obbligo di riduzione delle rette;

Visto l'art. 2, comma 33, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale alla manovra di bilancio «Legge strumentale 2008») che ha soppresso le parole «L'assegnazione del contributo comporta una riduzione delle rette di accoglienza a carico delle famiglie» dal soprarichiamato comma 46 e ha altresì disposto di adeguare conseguentemente il regolamento *de quo*, con effetto decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 371 del 11 febbraio 2008.

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi *una tantum* a sostegno delle spese sostenute negli anni 2006 e 2007 per il personale educativo dei nidi d'infanzia, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 350».

2. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento recante modifiche al regolamento concernente i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi *una tantum* a sostegno delle spese sostenute negli anni 2006 e 2007 per il personale educativo dei nidi d'infanzia, emanato con decreto del Presidente della Regione 30 ottobre 2007, n. 350.

Art. 1.

Soppressione della lettera b) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 350/2007

1. La lettera b) del comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 350/2007 è soppressa.

Art. 2.

Modifica del comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 350/2007

1. Il comma 3 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«3. I contributi, eventualmente rideterminati in relazione alla minor spesa evidenziata in sede di rendicontazione, vengono erogati a presentazione della rendicontazione di cui al comma 2».

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e, ai sensi dell'art. 2, comma 33 della legge regionale n. 30/2007, ha efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione n. 350/2007.

Visto, il Presidente: ILLY

08R0171

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 febbraio 2008, n. 047/Pres.

Legge regionale n. 11/2006, art. 20. «Regolamento per la tenuta dell'Elenco dei tutori e protutori volontari, dei curatori speciali e degli amministratori di sostegno e per la disciplina dei procedimenti di iscrizione, di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso».

(Pubblicato del Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) e successive modificazioni;

Visto l'art. 20 della citata legge regionale che prevede l'istituzione dell'Elenco regionale dei tutori e protutori volontari, dei curatori speciali e degli amministratori di sostegno;

Visto l'art. 21 della citata legge regionale che prevede, in via generale, che sui regolamenti previsti dalla medesima legge sia acquisito il parere della Consulta regionale per le famiglie e della Commissione consiliare competente;

Atteso che il comma 7 del sopra citato art. 20 stabilisce che con regolamento regionale sono disciplinati la tenuta dell'Elenco, i procedimenti di iscrizione, di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2103 del 7 settembre 2007 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento per la tenuta dell'Elenco dei tutori e protutori volontari, dei curatori speciali e degli amministratori di sostegno e per la disciplina dei procedimenti di iscrizione, di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)», ed è stato dato avvio all'iter per l'acquisizione dei pareri prescritti;

Acquisito il parere favorevole della Consulta regionale per le famiglie espresso nella seduta del 19 settembre 2007;

Acquisito il parere favorevole della terza Commissione consiliare permanente espresso nella seduta del 15 novembre 2007;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 374 dell'11 febbraio 2008;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento per la tenuta dell'Elenco dei tutori e protutori volontari, dei curatori speciali e degli amministratori di sostegno e per la disciplina dei procedimenti di iscrizione, di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale del medesimo.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento per la tenuta dell'Elenco dei tutori e protutori volontari, dei curatori speciali e degli amministratori di sostegno e per la disciplina dei procedimenti di iscrizione, di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina la tenuta dell'Elenco dei tutori e protutori volontari, dei curatori speciali e degli amministratori di sostegno, di seguito denominato Elenco, nonché i procedimenti di iscrizione, di diniego di iscrizione, di cancellazione e di revisione dello stesso, ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), al fine di mettere a disposizione dell'Autorità giudiziaria competente alla nomina, un elenco di persone preparate e motivate disposte a svolgere l'attività di tutore, protutore legale volontario e curatore speciale dei minori, nonché di amministratore di sostegno.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento ai sensi del codice civile si intende per:

a) tutore: la persona, nominata dall'Autorità giudiziaria, che ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni;

b) protutore: la persona nominata dall'Autorità giudiziaria per rappresentare il minore in caso di conflitto di interessi tra quest'ultimo ed il tutore;

c) curatore speciale: la persona nominata dall'Autorità giudiziaria per rappresentare il minore nel compimento di un singolo atto, od una limitata serie di atti, o in un determinato processo;

d) amministratore di sostegno: la persona nominata dal Giudice tutelare con il compito di assistere coloro che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovino nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Art. 3.

Tenuta ed articolazione dell'Elenco

1. L'Elenco è tenuto presso il servizio programmazione interventi sociali della Direzione centrale salute e protezione sociale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato Servizio programmazione interventi sociali.

2. Nell'Elenco, per ogni iscritto, sono riportati, in ciascuna delle sezioni indicate all'art. 20, comma 2, lettere a) tutori e protutori volontari, b) curatori speciali e c) amministratori di sostegno, della legge regionale n. 11/2006:

a) il numero progressivo di iscrizione;

b) i dati anagrafici, la professione e il titolo di studio;

c) le precedenti esperienze maturate come tutore, protutore, curatore speciale o amministratore di sostegno;

d) la partecipazione a specifici corsi di formazione e di aggiornamento;

e) l'opzione territoriale espressa all'atto della richiesta di iscrizione, o anche successivamente, ai fini del conferimento da parte dell'Autorità giudiziaria dell'incarico di tutore, protutore, curatore speciale o amministratore di sostegno, tra gli ambiti distrettuali del Servizio sociale dei Comuni della Regione.

Art. 4.

Requisiti per l'iscrizione nell'Elenco

1. All'Elenco può iscriversi, ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge regionale n. 11/2006, ogni cittadino in possesso dei seguenti requisiti:

- a) godimento dei diritti civili e politici;
- b) essere esente da condanne penali;
- c) non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative che ne impediscono la nomina a tutore ai sensi dell'art. 350 del Codice civile.

2. Per l'iscrizione alle sezioni di cui alla lettera a) tutori e protutori volontari e lettera b) curatori speciali dell'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 11/2006 è richiesto anche il possesso dei requisiti di cui all'art. 348, quarto comma, del Codice civile.

Art. 5.

Procedimento di iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione all'Elenco, gli interessati presentano apposita domanda in carta semplice, secondo lo schema di cui all'allegato A per le sezioni a) tutori e protutori volontari e b) curatori speciali e all'allegato B per la sezione c) amministratori di sostegno.

2. Ai sensi dell'art. 20, comma 6, della legge regionale n. 11/2006, la domanda è presentata:

- a) per le sezioni a) tutori e protutori volontari e b) curatori speciali all'Ufficio del Tutore pubblico dei minori;
- b) per la sezione c) amministratori di sostegno al Servizio programmazione interventi sociali.

3. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- b) dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) del possesso dei requisiti di cui all'art. 4 secondo lo schema allegato A/1 o allegato B/1;
- c) *curriculum vitae* ed ogni altra documentazione relativa alle esperienze formative e lavorative acquisite;

d) eventuali attestati che dimostrino la partecipazione a corsi di formazione per tutori, protutori volontari, curatori speciali o amministratori di sostegno, prodotti in copia autentica o mediante copie dichiarate conformi agli originali ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

4. Gli Uffici regionali di cui al comma 2 provvedono, per le sezioni di rispettiva competenza, a istruire un fascicolo individuale per ciascuna domanda pervenuta, in relazione alla quale verificano la completezza e il possesso dei requisiti e dichiarano, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, l'ammissibilità o la non ammissibilità all'iscrizione nell'Elenco, entro i successivi dieci giorni, l'Ufficio del Tutore pubblico dei minori trasmette le risultanze della predetta verifica al Servizio programmazione interventi sociali per il perfezionamento della procedura d'iscrizione o di diniego.

5. Entro il termine complessivo di cento giorni dal ricevimento della domanda, con decreto del direttore del Servizio di cui all'art. 3, comma 1, si provvede, sulla scorta delle dichiarazioni formulate ai sensi del comma 4, all'iscrizione del richiedente nella corrispondente sezione dell'Elenco o all'eventuale diniego, dandone comunicazione al Servizio sociale dei comuni competente per territorio e all'Ufficio del Tutore pubblico dei minori, per l'esercizio delle competenze di cui alla legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori).

6. Qualora la domanda sia incompleta, i competenti Uffici regionali indicati al comma 2 ne danno comunicazione al richiedente, il quale è tenuto alla regolarizzazione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione medesima.

7. Il termine di cui al comma 5 sospeso nel periodo intercorrente tra la richiesta formulata ai sensi del comma 6 e la presentazione degli atti integrativi richiesti.

Art. 6.

Diniego di iscrizione

1. Il diniego di iscrizione è disposto nelle seguenti ipotesi:

- a) accertata insussistenza, in capo al richiedente, dei requisiti previsti dall'art. 4;
- b) mancata regolarizzazione della domanda nel termine previsto dal comma 6 dell'art. 5.

Art. 7.

Cancellazione dall'Elenco

1. La cancellazione dall'Elenco è disposta con provvedimento del direttore del Servizio programmazione interventi sociali, nei seguenti casi:

- a) esplicita richiesta dell'iscritto;
- b) accertata perdita dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione, anche in conseguenza dell'attività di cui all'art. 9;
- c) rifiuto immotivato di assumere le funzioni di tutore, protutore, curatore speciale o amministratore di sostegno;
- d) rimozione del tutore, del protutore o dell'amministratore di sostegno nei casi disciplinati dal codice civile.

2. Della cancellazione il direttore del Servizio programmazione interventi sociali dà comunicazione al servizio sociale dei comuni competente per territorio e all'Ufficio del Tutore pubblico dei minori.

Art. 8.

Corsi di formazione

1. La Regione promuove, sostiene e organizza corsi di formazione e di aggiornamento per le persone disposte a svolgere l'attività di tutore, protutore volontario e curatore speciale dei minori, nonché di amministratore di sostegno, anche avvalendosi della collaborazione del servizio sociale dei comuni degli ambiti distrettuali, delle Aziende per i servizi sanitari e di soggetti privati.

Art. 9.

Revisione ed aggiornamento dell'Elenco

1. Il servizio programmazione interventi sociali, in collaborazione con l'Ufficio del Tutore pubblico dei minori, provvede all'aggiornamento della banca dati degli iscritti ed alla revisione triennale dell'Elenco, al fine di verificare la permanenza dei requisiti di cui all'art. 4.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli uffici regionali competenti richiedono agli iscritti di confermare il possesso dei requisiti di cui all'art. 4. Entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, gli interessati devono far pervenire agli Uffici la dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, del possesso dei requisiti predetti.

3. Il procedimento di revisione si conclude con un atto di conferma dell'iscrizione ovvero di cancellazione dall'elenco, disposto dal direttore del Servizio programmazione interventi sociali, che ne dà comunicazione al Servizio sociale dei comuni competente per territorio e all'Ufficio del Tutore pubblico dei minori.

4. Gli Uffici competenti, oltre a quanto previsto nei commi 1 e 2, possono in ogni tempo disporre gli opportuni controlli sulla sussistenza dei requisiti degli iscritti.

Art. 10.

Rapporti con l'Autorità giudiziaria

1. L'Elenco di cui al presente regolamento è messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria cui compete la nomina del tutore, del protutore, del curatore speciale e dell'amministratore di sostegno.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale sottoscrive un protocollo d'intesa con l'Autorità giudiziaria competente.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il *Presidente*: ILLY

08R0172

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 048/Pres.

Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 035 del 21 febbraio 2007. Approvazione di modifiche ed integrazioni.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 9 del 27 febbraio 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e, in particolare, l'art. 41, istitutivo del «Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine» (FAP), rivolto a persone che, per la loro condizione di non autosufficienza, non possono provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione senza l'aiuto determinante di altri;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 035 del 21 febbraio 2007, con il quale è stato emanato il «Regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6»;

Visto in particolare, l'art. 8 del predetto regolamento, che, nel prevedere il sostegno a progetti sperimentali in favore di persone con problemi di salute mentale, rinvia a successivo provvedimento la definizione delle modalità di individuazione dei progetti da ammettere al beneficio e l'entità del relativo finanziamento;

Vista la deliberazione n. 3036 del 7 dicembre 2007, con la quale, ai fini di cui sopra, è stato approvato, in via preliminare, il «Regolamento recante modificazioni e integrazioni al regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 035 del 21 febbraio 2007» ed è stato avviato l'iter per l'acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, del Consiglio delle autonomie locali e della terza Commissione consiliare;

Acquisiti i pareri favorevoli dei summenzionati soggetti, espressi rispettivamente nelle sedute del 10 dicembre 2007, del 22 gennaio 2008 e del 6 febbraio 2008;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 11 febbraio 2008;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento recante modificazioni e integrazioni al regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 035 del 21 febbraio 2007».

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento recante modificazioni e integrazioni al regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 035 del 21 febbraio 2007.

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento modifica e integra il regolamento di attuazione del Fondo per l'autonomia possibile e per l'assistenza a lungo termine di cui all'art. 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 035 del 21 febbraio 2007.

Art. 2.

Modifiche all'art. 8

1. Al comma 1 dell'art. 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 035/2007, le parole «L'intervento di cui al presente articolo concorre» sono sostituite dalle parole «Gli Enti gestori del Servizio sociale dei comuni concorrono».

2. Il comma 2 dell'art. 8 è abrogato.

Art. 3.

Introduzione dell'art. 8-bis

1. Dopo l'art. 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 035/2007, come modificato dall'art. 2, è introdotto il seguente:

«Art. 8-bis (Modalità di individuazione dei progetti sperimentali).

— 1. Sono ammessi al beneficio dell'art. 8 i progetti personalizzati sperimentali rivolti alle persone di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), incarico al Dipartimento di salute mentale o al Servizio sociale dei comuni o al Distretto sanitario.

2. I progetti sono elaborati secondo quanto previsto all'art. 8, comma 1, lettera b), sulla base di una valutazione multidimensionale e multiprofessionale.

3. I progetti presentano i seguenti requisiti:

a) articolazione sui tre assi di intervento fondamentali per il funzionamento sociale degli individui costituiti da:

- 1) casa e habitat sociale;
- 2) lavoro e formazione professionale;
- 3) socialità e affettività;

b) compresenza, a carico dei destinatari dei progetti, di almeno due delle seguenti condizioni:

- 1) difficoltà nel proprio accudimento;
- 2) insufficiente o inadeguata rete familiare e problematicità nelle relazioni familiari;
- 3) isolamento sociale derivante da una debole o inadeguata rete extra familiare;
- 4) impossibilità di fruire di un'abitazione propria o di terzi o presenza di condizioni abitative degradate;
- 5) difficoltà d'inserimento lavorativo, anche protetto o ad alta protezione, derivante anche da mancanza di titoli formativi o qualifiche professionali;
- 6) risorse economiche proprie o della famiglia ritenute insufficienti;
- 7) uso di sostanze psicotrope;
- 8) presenza di ripetuti trattamenti sanitari obbligatori o periodi di permanenza prolungata in strutture residenziali;
- 9) situazioni complesse di dimissione da istituzioni totali, quali ospedale psichiatrico giudiziario e carcere;
- 10) rischio imminente di grave rottura sociale o reato.

c) perseguimento dell'emancipazione dei destinatari attraverso il loro coinvolgimento nella definizione e nella messa a punto del progetto e la condivisione del relativo percorso di attuazione;

d) coinvolgimento dei servizi pubblici, delle cooperative sociali e dei soggetti informali nella coprogettazione e nella realizzazione dei progetti.

4. Non sono ammessi al beneficio progetti che prevedano inserimento dei destinatari in strutture residenziali.».

Art. 4.

Introduzione dell'art. 8-ter

1. Dopo l'art. 8-bis del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 035/2007, come introdotto dall'art. 3, è introdotto il seguente:

«Art. 8 (Per modalità di finanziamento). — 1. Per il sostegno economico dei progetti di cui all'art. 8 si sperimenta il budget individuale di salute finanziato congiuntamente secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, lettera c).

2. L'entità del finanziamento necessario alla realizzazione dei singoli progetti è definita in sede di progettazione congiunta.

3. Il progetto è finanziato per un periodo massimo di tre anni ed è finalizzato alla progressiva autonomizzazione della persona.

4. Il budget individuale di salute si aggiunge e non sostituisce gli interventi già previsti nello svolgimento dei compiti istituzionali di prevenzione, cura e riabilitazione.

5. L'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale e l'Azienda per i servizi sanitari definiscono, d'intesa, le modalità di raccordo tra il servizio sociale dei comuni e le strutture aziendali interessate ai fini della formazione e della gestione dei progetti e dei relativi budget individuali di salute.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 11

1. Al comma 4 dell'art. 11 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 035/2007 le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 3».

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

08R0173

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 febbraio 2008, n. 049/Pres.

Regolamento di abrogazione del decreto del Presidente della giunta regionale 18 settembre 2000, n. 0332/Pres. (Regolamento recante criteri per la ripartizione tra le Ater regionali del Fondo sociale di cui all'art. 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24). Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 9 del 27 febbraio 2008)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica) che, al fine di assicurare

la tutela delle fasce più deboli di utenti degli alloggi di edilizia residenziale, ha istituito un apposito Fondo sociale presso ciascuna ATER regionale;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 16 sopra citato, in base al quale la Regione attribuisce alle ATER le risorse di propria competenza per il finanziamento del Fondo sociale, in rapporto alla differenza tra il canone di locazione corrisposto dagli utenti di cui all'art. 18, comma 2, lettera a) della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) e il canone che si ricaverebbe dall'applicazione dell'incidenza sul valore catastale dell'alloggio, stabilita ogni biennio con deliberazione della Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 2000, n. 2634, con la quale è stato approvato il «Regolamento recante criteri per la ripartizione tra le ATER regionali del Fondo sociale di cui all'art. 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24» emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 18 settembre 2000, n. 0332/Pres. e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione, n. 45 dell'8 novembre 2000;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 367, con la quale è stato approvato il «Regolamento di abrogazione del decreto del Presidente della giunta regionale 18 settembre 2000, n. 0332/Pres. (Regolamento recante criteri per la ripartizione tra le ATER regionali del Fondo sociale di cui all'art. 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24)»;

Ritenuto di adottare il «Regolamento di abrogazione del decreto del Presidente della giunta regionale 18 settembre 2000, n. 0332/Pres. (Regolamento recante criteri per la ripartizione tra le ATER regionali del Fondo sociale di cui all'art. 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24)»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 11 febbraio 2008;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento di abrogazione del decreto del Presidente della giunta regionale 18 settembre 2000, n. 0332/Pres. (Regolamento recante criteri per la ripartizione tra le ATER regionali del Fondo sociale di cui all'art. 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24)», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento di abrogazione del decreto del Presidente della giunta regionale 18 settembre 2000, n. 0332/Pres. (Regolamento recante criteri per la ripartizione tra le Ater regionali del Fondo sociale di cui all'art. 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24).

Art. 1.

Abrogazione

1. Il decreto del Presidente della giunta regionale 18 settembre 2000, n. 0332/Pres. (Regolamento recante criteri per la ripartizione tra le ATER regionali del Fondo sociale di cui all'art. 16 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24) è abrogato.

Visto, il Presidente: ILLY

08R0174

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 febbraio 2008, n. 051/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi ai Comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e la realizzazione dei piani di insediamento produttivo agricolo. Legge regionale n. 16/2006, art. 27. Approvazione di modifica.

(Pubblicato nel 1° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008)

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Regione di data 20 giugno 2007, n. 0187/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione di data 11 luglio 2007, n. 28, con il quale, è stato approvato il «Regolamento per la concessione di contributi ai comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, per la progettazione e realizzazione di piani di insediamento produttivo agricolo», ai sensi dell'art. 27, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16, di seguito denominato «Regolamento» che prevede criteri di priorità per la formazione della graduatoria per il finanziamento dei piani sulla base delle caratteristiche degli interventi, privilegiando in particolar modo le iniziative volte alla diminuzione della frammentazione e della polverizzazione della proprietà fondiaria;

Ritenuto, di predisporre una modifica al citato «Regolamento» al fine di riconoscere alle domande di contributo già inserite nella graduatoria approvata dalla Giunta regionale nell'anno precedente, che non hanno potuto trovare finanziamento per insufficienza dello stanziamento di bilancio, un incremento di punteggio;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 397 del 11 febbraio 2008;

Decreta:

1. È approvata la seguente modifica al «Regolamento per la concessione di contributi ai comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ricompresi nei territori classificati montani, finalizzati alla formazione di piani di insediamento produttivo agricolo ai sensi dell'art. 27, della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 "Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane"», approvato con il decreto del Presidente della Regione di data 20 giugno 2007, n. 0187/Pres., pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione di data 11 luglio 2007, n. 28: art. 1 modifica al decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 0187/Pres. del 20 giugno 2007.

All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0187/Pres. del 20 giugno 2007, è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Nel caso di reiterazione di una domanda di contributo già inserita nella graduatoria approvata dalla Giunta regionale nell'anno precedente, che non ha potuto trovare finanziamento, il punteggio ottenuto è aumentato del 15%».

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* e della Regione.

ILLY

08R0176

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
12 febbraio 2008, n. 052/Pres.

Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale.

(Pubblicato nel 1° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008)

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea 14 luglio 1999 n. L. 179, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare l'art. 5, comma 3, il quale stabilisce che gli Stati membri possono concedere i diritti assegnati alla riserva;

Visto il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea 16 giugno 2000, n. L. 143, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, ed in particolare quelle in ordine al potenziale produttivo;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000, concernente le norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, che riguarda l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare l'art. 3, che attribuisce alle regioni e province autonome il compito di stabilire le relative modalità e procedure per la concessione dei diritti di nuovi impianti di vigneto;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2025 dell'11 luglio 2000, concernente l'inventario del potenziale produttivo del settore vitivinicolo regionale, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'ERSA del 15 maggio 2001, n. 35, pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione n. 39 del 26 settembre 2001, che istituisce la riserva regionale dei diritti di reimpianto;

Visto il decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2007, n. 0313/Pres., recante «Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo vitivinicolo e disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni della variazione del potenziale produttivo vitivinicolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6, comma 1 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20. Approvazione»;

Considerato che il citato regolamento stabilisce, all'art. 16, che il Servizio competente determina, entro centoventi giorni dalla fine di ogni campagna viticola, l'entità dei diritti che confluiscono nella riserva regionale e che l'assegnazione ai produttori dei predetti diritti è disposta con delibera della Giunta regionale sulla base di apposito bando, nel quale vengono definiti i criteri di assegnazione, le modalità e l'eventuale prezzo di cessione;

Atteso, in base alle risultanze dell'istruttoria tecnico - amministrativa del competente Servizio, che nella riserva regionale sono attualmente presenti diritti non utilizzati per una superficie complessiva di ettari 80.41,78;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione dei diritti di impianto derivanti dalla riserva, disciplinando con apposito regolamento bando i criteri, le modalità e il prezzo di cessione;

Ritenuto necessario, inoltre, modificare il testo del comma 3, del citato art. 16 del decreto del Presidente della Regione n. 0313/2007, prevedendo che l'assegnazione dei diritti sia disposta con decreto del direttore del Servizio competente, sulla base di apposito regolamento bando;

Richiamata la normativa comunitaria e nazionale vigente, ai sensi della quale il produttore di una determinata superficie può procedere all'impianto di viti solo se in possesso di idonei diritti, e cioè diritti di reimpianto propri o acquisiti da terzi oppure attribuiti dalla riserva regionale;

Rilevato che nel territorio regionale, nell'ultimo decennio, la superficie vitata si è incrementata anche a seguito dell'acquisto di diritti di

reimpianto provenienti da altre regioni e che ciò ha permesso l'incremento produttivo e il miglioramento qualitativo della produzione complessiva regionale;

Considerato, relativamente ad alcune autorizzazioni rilasciate nel periodo 1998- 2001, che, successivamente al rilascio delle stesse, sono emerse delle irregolarità in ordine alla sussistenza dell'originario diritto di impianto commercializzato e utilizzato dai produttori;

Ricordato che la conoscenza di tali irregolarità è avvenuta solo dopo che i produttori, debitamente autorizzati, avevano realizzato i relativi vigneti;

Considerato che sono stati aperti i procedimenti di contestazione dei vigneti realizzati sulla base di attestazioni di cui è stato accertata, da parte di altre pubbliche amministrazioni, l'insussistenza del diritto di provenienza, i quali, se completati, potranno portare, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1493/1999, all'estirpo di tutte le superfici piantate in carenza di idoneo titolo;

Ritenuto che tale situazione arrecherebbe grave danno non solo ai produttori interessati, che si trovano nella situazione di avere effettuato un investimento autorizzato su un titolo all'apparenza idoneo, successivamente rivelatosi inesistente, con la conseguenza di dover estirpare vigneti di qualità, ma anche all'intero settore agricolo regionale, venendo compromesso lo sviluppo qualitativo delle produzioni provenienti da impianti di nuova generazione;

Ritenuto, pertanto, che risponda al pubblico interesse che la Regione provveda alla vendita dei diritti della propria riserva con priorità a favore di quei produttori che intendano sostituire il proprio precedente titolo soggetto a contestazione con uno idoneo a garantire la regolarità dei vigneti già impiantati;

Ritenuto di dover cedere i diritti a titolo preferenziale con la clausola espressa della risoluzione dell'assegnazione laddove il presupposto venga meno con l'accertamento, in sede di giudizio, della fondatezza del diritto contestato, il quale, in tale caso, confluirà nuovamente nella riserva regionale;

Considerato che, una volta soddisfatti i produttori con diritti contestati, l'assegnazione degli eventuali diritti dalla riserva ancora disponibili potrà essere disposta a favore degli altri produttori richiedenti;

Rilevato che, a tal fine, sarà stilata apposita graduatoria, con attribuzione dei seguenti punteggi:

a) giovani produttori di età compresa fra i diciotto e quaranta anni, con qualifica di responsabile o corresponsabile civile e fiscale dell'impresa agricola, alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del presente regolamento: punti 12;

b) produttori che si impegnano a esercitare i diritti assegnati nelle zone ricomprese nelle D.O.C. Colli Orientali del Friuli, Collio e Carso: punti 6;

c) produttori che si impegnano a esercitare i diritti assegnati all'interno dell'area che delimita una denominazione di origine controllata garantita (D.O.C.G.) o una sottozona: punti 4, e che, a parità di condizioni, verrà data priorità al richiedente con minore età;

Ritenuto di prevedere, solo per tale ultima categoria di produttori, che la domanda, di assegnazione possa essere presentata per una superficie compresa tra 0,5 e 2 ettari, al fine di favorire la realizzazione di impianti congruamente dimensionati;

Considerate le oscillazioni subite dal valore dei diritti di reimpianto sul libero mercato nell'arco temporale degli anni dal 2000 al 2007, e ritenuto di prendere in considerazione il valore di mercato attuale, pari a 6.000,00 euro/ettaro, come congruo corrispettivo da versare per l'acquisto dei diritti dalla riserva regionale;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamato l'art. 75 della deliberazione della Giunta regionale n. 1348 del 15 giugno 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante la declaratoria delle funzioni del Servizio produzioni agricole della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, in materia di viticoltura;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo statuto di autonomia;

Su Conforme deliberazione della Giunta regionale n. 396 del 11 febbraio 2008;

Decreta:

1. È approvato il «Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale», nel testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ILLY

Regolamento bando concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e del prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale.

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Regione 1° ottobre 2007, n. 0313/Pres., recante «Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo e disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni della variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per la misurazione delle superfici vitate in esecuzione dell'art. 6 comma 1 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20. Approvazione», disciplina i criteri, le modalità e il prezzo di cessione per l'assegnazione dei diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale.

Art. 2.

Beneficiari dell'assegnazione

1. I diritti di cui al comma 1 sono assegnati ai produttori di cui all'art. 2, comma 1, lettera n), del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0313/Pres./ 2007, iscritti nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento, in regola con le disposizioni relative alla dichiarazione delle superfici vitate, che abbiano presentato apposita domanda al competente Servizio della direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

2. La domanda, redatta secondo modello predisposto dal Servizio competente, è presentata entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Art. 3.

Modalità e criteri per l'assegnazione dei diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale

1. I diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale sono assegnati con decreto del direttore del Servizio competente.

2. I diritti di impianto sono assegnati prioritariamente a favore di produttori che hanno piantato vigneti in base a diritti di reimpianto poi annullati o contestati per insussistenza del diritto di provenienza accertata da parte di altre pubbliche amministrazioni.

3. È attribuita priorità alle domande dei produttori di cui al comma 2 con minore superficie contestata.

4. Soddisfatte le domande dei produttori di cui al comma 2, i diritti residui sono assegnati agli altri produttori richiedenti, collocati in graduatoria con attribuzione dei seguenti punteggi:

a) giovani produttori di età compresa fra i diciotto e quaranta anni, con qualifica di responsabile o corresponsabile civile e fiscale dell'impresa agricola, alla data di pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del presente regolamento: punti 12;

b) produttori che si impegnano a esercitare i diritti assegnati nelle zone ricomprese nelle D.O.C. Colli Orientali del Friuli, Collio e Carso: punti 6;

c) produttori che si impegnano a esercitare i diritti assegnati all'interno dell'area che delimita una denominazione di origine controllata garantita (D.O.C.G.) o una sottozona: punti 4.

5. A parità di condizioni è data priorità al richiedente con minore età.

6. L'assegnazione dei diritti di impianto è comunicata ai beneficiari entro venti giorni dalla data del decreto di assegnazione dei diritti.

7. Qualora, entro cento giorni dalla fine della campagna viticola in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sussistano disponibilità di superficie a seguito di rinunce o revoche, è disposta l'assegnazione dei diritti a favore dei richiedenti secondo le modalità e i criteri di priorità di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 del presente articolo.

8. I diritti di impianto assegnati sono esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella in cui sono stati prelevati dalla riserva regionale.

Art. 4.

Limitazioni di superficie e condizioni

1. I produttori di cui all'art. 3, comma 4, possono richiedere l'assegnazione di diritti per una superficie vitata compresa tra 0,5 e 2 ettari, da esercitare per l'impianto di vitigni delle varietà individuate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 0321/Pres. «Regolamento recante la classificazione delle varietà di viti per uve da vino coltivabili nella Regione Friuli-Venezia Giulia. Approvazione», e successive modificazioni e integrazioni.

2. La realizzazione degli impianti di vite è limitata ai fondi per i quali è possibile comprovare la disponibilità del terreno attraverso certificati catastali o atti equipollenti delle particelle interessate, ovvero contratti di affitto e usufrutto purché registrati prima della presentazione della domanda di assegnazione; la disponibilità del terreno può derivare anche da usufrutto legale purché anteriore alla presentazione della domanda di assegnazione.

3. I beneficiari dell'assegnazione sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi assunti con la presentazione della domanda, pena l'esclusione dall'assegnazione e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa regionale vigente.

4. I diritti a favore dei produttori di cui all'art. 3, comma 2, sono assegnati con la clausola espressa di risoluzione dell'assegnazione, laddove il presupposto venga meno con l'accertamento, in sede di giudizio, della fondatezza del diritto contestato; in tal caso, i diritti confluiscono nella riserva regionale.

Art. 5.

Prezzo di cessione

1. I beneficiari dell'assegnazione corrispondono a favore dell'amministrazione regionale un importo di 6.000 euro/ettaro, a titolo di prezzo per la cessione dei diritti, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 3, comma 6.

Art. 6.

Modifica all'art. 16

del decreto del Presidente della Regione n. 0313/Pres./2007

1. All'art. 16, comma 3, del decreto del Presidente della Regione n. 0313/Pres./2007, le parole «con delibera della Giunta regionale sulla base di apposito bando» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del direttore del Servizio competente sulla base di un regolamento bando».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: ILLY

08R0177

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2008, n. 12.

Legge finanziaria regionale 2008.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 10 del 12 maggio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. È autorizzato per l'esercizio finanziario 2008 il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa relative a diversi settori di intervento per gli importi indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per gli esercizi 2009 e 2010 La copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale.

3. È autorizzata l'iscrizione, nella competenza e nella cassa dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008, delle somme riferite all'anno 2006 costituenti residui di stanziamento ai sensi dell'art. 61 della legge regionale n. 7 maggio 2002, n. 4: «Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise».

Art. 2.

Disposizioni di carattere tributario

1. Ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le Onlus di cui all'art. 10 dello stesso decreto aventi sede legale in Molise, le quali siano intestatarie di autoveicoli e motoveicoli, sono assoggettate alla tassa automobilistica regionale ridotta del 50 per cento, salvo i casi previsti dall'art. 9.

2. Ai fini dell'applicazione della tassa di circolazione forfettaria prevista al comma 4 dell'art. 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, i motoveicoli ultraventennali devono risultare inseriti nell'«Elenco modelli motoveicoli di interesse storico e collezionistico redatto annualmente dalla FMI o iscritti nel registro storico della stessa FMI».

Art. 3.

Acquisizione o costruzione della sede regionale

1. È autorizzato l'utilizzo di quota parte dell'importo di euro 86.773.974,49 rinveniente dall'emissione del prestito obbligazionario di cui alla legge regionale n. 12 aprile 2006, n. 4, per la somma e le finalità di cui al presente articolo, comma 2, nonché per quelle di cui all'art. 6, commi 8, 9, 10 ed 11, e rientranti nell'ambito delle disposizioni legislative vigenti.

2. Nella unità previsionale di base n. 193 è autorizzata l'iscrizione della somma di euro 1.800.000,00 per acquisizione o costruzione della sede delle istituzioni regionali e relative pertinenze.

Art. 4.

Interventi di sicurezza sociale e civile

1. Al fine di favorire interventi regionali in favore delle famiglie e della sicurezza sociale e civile e nel rispetto di quanto indicato nel documento di programmazione economica regionale 2008, è autorizzato lo stanziamento, nella U.P.B. n. 302, «Programmazione, politiche sociali e coordinamento attività del terzo settore; della parte della spesa del bilancio regionale 2008, della somma di euro 4.950.000,00. L'utilizzo di tale somma iscritta in uno specifico capitolo, è disposto dalla giunta regionale, previa adozione di apposito piano operativo, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 5.

Interventi in materia turistica

1. Al fine di favorire interventi regionali per iniziative ed attività utili all'incremento del movimento turistico, è autorizzato lo stanziamento nella U.P.B. n. 285, «Promozione turistica, industria alberghiera ed acque minerali; della parte della spesa del bilancio regionale 2008, della somma di euro 900.000,00. L'utilizzo di tale somma è disposto dalla giunta regionale, previa adozione di apposito piano operativo, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 6.

Disposizioni di natura patrimoniale e produttiva

1. Al fine di attuare le disposizioni di cui all'art. 1, commi 460, 461 e 462, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»; la giunta regionale è autorizzata ad esperire ogni procedura finalizzata all'acquisizione gratuita delle partecipazioni della società sviluppo Italia Molise - S.p.A. La giunta regionale è altresì autorizzata ad attivare le operazioni di riorganizzazione della citata società, ora partecipata dall'agenzia per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - S.p.A., anche attraverso la costituzione di altra società a totale partecipazione pubblica e la regolazione del relativo assetto funzionale ed operativo. A tale titolo è iscritta nella parte della spesa del bilancio regionale 2008, alla U.P.B. n. 193, amministrazione beni demaniali e patrimoniali» la somma di euro 200.000,00.

2. È autorizzata l'iscrizione, alla U.P.B. n. 193, «Amministrazione beni demaniali e patrimoniali della parte della spesa del bilancio regionale 2008, della somma di euro 40.000,00 a titolo di partecipazione della Regione al capitale sociale della Banca Popolare delle province Molisane.

3. La giunta regionale è autorizzata, su proposta dell'assessore al bilancio e finanze, a provvedere alla costituzione ed alla regolamentazione, attraverso la Finmolise - S.p.A., di un consorzio regionale di garanzia fidi di secondo grado. La costituzione e l'attività del consorzio devono essere idonee per l'iscrizione dello stesso nell'elenco degli intermediari di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. La giunta regionale è autorizzata, sulla base di apposito piano finanziario, a cedere alla Finmolise - S.p.A. i crediti derivanti dalle operazioni di recupero delle somme erogate a privati e non utilizzate e da revoche di assegnazioni fatte a valere su bandi pubblici, con esclusione

dei fondi comunitari cofinanziati e per i casi ove è già disciplinata la procedura di recupero e di riassegnazione delle somme.

5. La giunta regionale è autorizzata a disporre la rimodulazione dei mutui erogati da Fimmolise - S.p.A. nell'ambito degli interventi attuati ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 24 marzo 1979, n. 11, dell'art. 5 della legge regionale n. 22 marzo 2000, n. 16, e dell'art. 4 della legge regionale n. 7 novembre 2003, n. 28.

6. All'art. 28 della legge regionale n. 26 aprile 2000, n. 32, comma 1, lettera b), il numero è così sostituito: «3) la durata del prestito non può essere superiore a sessanta mesi».

7. All'art. 9 della legge regionale n. 5 aprile 2005, n. 11, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il Servizio competente in materia di Cave e Torbiere per l'istruttoria tecnica delle domande si avvale di una commissione tecnica istituita con decreto del Presidente della giunta regionale, composta da sette esperti esterni: geologo, ingegnere minerario o edile, agronomo, architetto, laureato in materia forestale, laureato in materia ambientale, laureato in giurisprudenza. Il Presidente della commissione è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale, il segretario è nominato con provvedimento del dirigente del servizio competente. Alla commissione tecnica è altresì demandato il compito di esprimere parere consultivo sui progetti di ripristino ambientale presentati in regime transitorio, a norma dell'art. 27. La giunta regionale è autorizzata a regolamentare l'organizzazione, il funzionamento e le spettanze della commissione.

8. Nella unità previsionale di base n. 287 è autorizzata l'iscrizione della somma di euro 100.000,00 per la concessione di contributi in conto capitale agli enti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento, la sistemazione ed il miglioramento di opere destinate allo svolgimento di attività sportive e turistiche.

9. Nella unità previsionale di base n. 330 è autorizzata l'iscrizione della somma di euro 949.000,00 per contributi ai comuni per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri (euro 549.000,00) e per contributi in conto capitale agli enti per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e la sistemazione di edifici destinati ad opere sociali euro 400.000,00).

10. Nella unità previsionale di base n. 380 è autorizzata l'iscrizione della somma di euro 300.000,00 per la concessione di contributi in conto capitale ai comuni per l'esecuzione di opere concernenti la fornitura di energia elettrica e la pubblica illuminazione.

11. Nella unità previsionale di base n. 250 è autorizzata l'iscrizione della somma di euro 500.000,00 per la costruzione, il completamento e la manutenzione straordinaria di strade nonché per la bonifica montana.

12. Nella unità previsionale di base n. 280 è autorizzata l'iscrizione della somma di euro 2.750.000,00 per attività di cantieristica forestale ed antincendio boschivo esercitata da operai forestali.

Art. 7.

Modifiche alla tabella n. 8 allegata alla legge regionale 12 aprile 2006, n. 4

1. Per effetto di quanto autorizzato all'art. 3 ed all'art. 6, commi 8, 9, 10 e 11 della presente legge, risulta conseguentemente modificata la tabella n. 8 allegata alla legge regionale n. 12 aprile 2006, n. 4.

Art. 8.

Fondi strutturali

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti dai fondi strutturali 2007/2013 è autorizzata l'iscrizione, alla U.P.13. n. 106, «Programmazione fondi strutturali della parte della spesa del bilancio regionale 2008, sia della quota FESR che di quella FSE per un totale per cassa di euro 99.353.382,63. In deroga a quanto disposto dall'art. 50 della legge regionale n. 7 maggio 2002, n. 4, la gestione della somma citata rimane in capo al dirigente responsabile del competente servizio regionale, mentre il direttore generale della DGI assume il coordinamento degli interventi medesimi ed autorizza l'utilizzo delle risorse.

Art. 9.

Disposizioni in materia di protezione civile

1. Al fine di attuare una omogenea utilizzazione delle risorse regionali, alla U.P.B. n. 028, «Protezione civile»; della parte della spesa del bilancio regionale 2008 sono inseriti gli interventi di «antincendi boschivi».

2. I veicoli di proprietà della Regione Molise - Servizio per la Protezione civile - sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

3. Sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli, utilizzati ai fini istituzionali, dei quali risultino proprietarie presso il P.R.A. le organizzazioni di volontariato iscritte nell'albo regionale di volontariato di protezione civile e che siano effettivamente adibiti al servizio per la protezione civile ai sensi delle deliberazioni di giunta regionale n. 774 del 5 giugno 2002 e n. 1423 del 17 ottobre 2003.

4. Il beneficio dell'esenzione di cui al comma 3 è riconosciuto dietro presentazione, alla struttura regionale competente in materia tributaria, di apposita istanza corredata della copia del certificato di proprietà del veicolo nonché della copia del provvedimento di iscrizione all'albo di cui al comma 3 entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno. Tali dati devono essere validati dal responsabile del servizio per la Protezione civile, su appositi modelli a ciò predisposti, che attesta l'effettivo utilizzo dei mezzi ai fini di protezione civile.

5. L'esenzione decorre dal periodo tributario in corso all'atto della presentazione della relativa istanza.

6. I beneficiari dell'esenzione sono tenuti a comunicare alla Regione Molise ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti per il diritto all'esenzione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata.

7. L'omissione della comunicazione di cui al comma 6 comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l'applicazione di una sanzione amministrativa nella misura fissa di euro 150,00 per veicolo.

8. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione è intervenuta.

Art. 10.

Disposizioni transitorie in materia di coltivazione ed uso in agricoltura di organismi geneticamente modificati (OGM)

1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 7, è così sostituito:

«1. La violazione del divieto di cui al comma 1 dell'art. 2 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 ad euro 50.000,00».

Art. 11.

Contributi agli enti dipendenti dalla Regione

1. I contributi regionali per le spese di funzionamento degli enti dipendenti dalla Regione sono quantificati, per l'anno 2008, negli importi di seguito specificati e di fianco ad ogni ente evidenziati:

a) enti turistici (EPT di Campobasso, EPT di Isernia, azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli) - euro 900.000,00;

b) agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARSIAM) - euro 6.500.000,00;

c) ente per il diritto allo studio universitario (ESU) - euro 1.500.000,00;

d) istituto regionale per gli studi storici del Molise (IRESMO) - euro 150.000,00;

e) agenzia regionale per la protezione ambientale del Molise (ARPAM) - euro 1.500.000,00;

f) agenzia regionale «Molise Lavoro» - euro 150.000,00.

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1995, n. 21

1. Alla legge regionale 8 maggio 1995, n. 21: «Riconoscimento dell'associazione fra consiglieri regionali già facenti parte del consiglio regionale del Molise» sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 2, lettera c), è aggiunto il seguente periodo: «a tal fine i soci possono richiedere al Presidente del consiglio regionale documentazione ed informazioni concernenti i procedimenti in corso presso il consiglio»;

b) all'art. 4, comma 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «mediante l'istituzione di un'apposita unità operativa organica dotata di adeguato personale appartenente al ruolo regionale».

2. Entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, lo statuto dell'associazione fra consiglieri regionali già facenti parte del consiglio regionale del Molise è sottoposto all'ufficio di presidenza del consiglio regionale per la verifica di conformità alle disposizioni della legge regionale n. 21/1995. Entro i successivi sessanta giorni il Presidente del consiglio regionale convoca gli aventi diritto per l'elezione del presidente dell'associazione.

Art. 13.

Commissione per l'autoriforma del Molise

1. All'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 21 gennaio 2008, n. 1, l'espressione «euro 20.000,00» è sostituita dall'espressione «euro 80.000,00».

Art. 14.

Collaboratori esterni delle commissioni consiliari a carattere temporaneo

1. Ai fini della predisposizione e realizzazione di progetti speciali necessari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle rispettive leggi istitutive, gli uffici di presidenza delle commissioni consiliari a carattere temporaneo istituite ai sensi delle leggi regionali 26 gennaio 2007, n. 2; 26 gennaio 2007, n. 3; 9 marzo 2007, n. 5, e 9 marzo 2007, n. 6, possono anche avvalersi, ad integrazione del personale delle segreterie particolari, della diretta collaborazione di soggetti esterni qualificati, da incaricarsi con contratto di collaborazione occasionale o con contratto di collaborazione coordinata, nel limite massimo di spesa pari al 65 per cento dello stanziamento di bilancio.

2. Sulla base delle esigenze accertate dalle commissioni in sede di approvazione dei progetti, i rispettivi uffici di presidenza - o, in mancanza di tali, i rispettivi Presidenti - provvedono all'individuazione dei collaboratori di cui al comma 1. Previa autorizzazione dell'ufficio di presidenza del consiglio regionale, il segretario generale del consiglio stipula i relativi contratti.

3. I contratti di collaborazione coordinata sono stipulati per durata non superiore a dodici mesi e non costituiscono titolo per eventuali stabilizzazioni.

4. Restano ferme le disposizioni di cui alle leggi regionali richiamate al comma 1 concernenti la facoltà delle commissioni di avvalersi della consulenza di esperti qualificati.

Art. 15.

Disposizioni sul contenimento della spesa

1. All'art. 2 della legge regionale n. 28 dicembre 2006, n. 42, recante «Misure di contenimento della spesa pubblica regionale ed interventi in materia di tributi regionali; come integrato dalla legge regionale n. 9 maggio 2007, n. 14, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 1, le parole «per l'esercizio finanziario 2007» sono sostituite dalle parole «per l'esercizio finanziario 2008»;

b) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti commi:

«2-quater. Ai fini del controllo di quanto disposto dal presente articolo, i direttori generali ed i dirigenti delle strutture speciali trasmettono al servizio politiche/finanziarie e tributarie ed al servizio bilancio e

controllo finanziario e di gestione della DG1, entro il giorno 10 di ogni mese, l'ammontare degli impegni e dei pagamenti che i servizi, all'interno delle rispettive direzioni, hanno attivato ed intendono attivare nel mese successivo a quello di riferimento. Qualora l'entità degli impegni e dei pagamenti determini particolare incidenza negativa nella definizione del saldo di riferimento per il rispetto del patto di stabilità interno, il direttore generale della DG1, su proposta dei dirigenti responsabili dei servizi finanziari succitati, attiva le dovute procedure finalizzate a mantenere il saldo degli impegni e pagamenti totali nel limite di quello disposto dalla normativa statale.

2-quinquies. È fatto divieto, per l'anno 2008, di erogare anticipazioni ed acconti oltre il limite del 10 per cento ai beneficiari dei finanziamenti pubblici regionali di qualsiasi natura, calcolato sull'importo del finanziamento ad esclusione dei trasferimenti agli enti sub regionali, all'APA ed al CO.RE.DI. MO. La limitazione non incide sulle erogazioni a fronte di avanzamento per lavori e forniture e per la liquidazione a fronte di spese rendicontate. Qualora siano state fatte anticipazioni, le stesse devono essere utilizzate prima di ogni ulteriore accredito al medesimo beneficiario per la stessa finalità. Nel caso di beneficiari privati l'erogazione può avvenire esclusivamente previa presentazione di polizza fideiussoria a prima richiesta. A tal fine sono abrogate tutte le norme legislative, regolamentari ed amministrative regionali contrarie ed incompatibili con le presenti disposizioni. Non rientrano nella specifica limitazione le erogazioni di fondi comunitari 2000/2006 per le quali è certificabile la spesa e le erogazioni relative a bandi ed a procedure attive in corso all'entrata in vigore della presente legge.

2-sexies. Alle delibere ed alle determinazioni di impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata è allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e della loro esigibilità da parte della Regione.

2-septies. Il mancato rispetto di quanto disposto nel presente articolo forma obbligatoriamente oggetto di apposita segnalazione al nucleo di valutazione ai fini dell'erogazione della retribuzione di risultato.

2. All'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 42/2006, le parole «nell'esercizio finanziario 2007» sono sostituite dalle parole «nell'esercizio finanziario 2008».

3. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell'unità economica fissati per le Regioni dall'art. 1, commi da 655 a 672, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la giunta regionale è autorizzata nel corso dell'esercizio 2008 a rideterminare il livello degli impegni e pagamenti autorizzabili nell'anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nel medesimo art. 1, commi da 655 a 672.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 la giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, per conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate, così come disposto dall'art. 50, comma 6, della legge regionale n. 7 maggio 2002, n. 4: «Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise». L'amministrazione regionale può assumere impegni nei limiti della somma iscritta; i relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 tutte le proposte di provvedimenti che autorizzano spese a carico del bilancio della Regione devono essere preventivamente trasmesse alla struttura regionale preposta alla Ragioneria, per la registrazione del relativo impegno, a cura delle strutture che gestiscono i relativi capitoli di bilancio. La giunta regionale non prende in considerazione i provvedimenti non predisposti in conformità a quanto disposto al presente comma.

6. Il comma 26 dell'art. 1 della legge regionale n. 9 maggio 2007, n. 14: «Legge finanziaria regionale 2007» è abrogato.

7. La giunta regionale è delegata ad intervenire, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, in materia di razionalizzazione ed omogeneizzazione dell'assetto delle indennità, dei compensi e degli emolumenti spettanti a presidenti, commissari e componenti degli organi di amministrazione e di controllo di tutti gli enti, istituti ed agenzie regionali, sentite le commissioni consiliari competenti, nonché per il difensore civico e per il tutore dei minori.

8. La giunta regionale è autorizzata a perfezionare le procedure per l'adesione all'Istituto di ricerca e formazione (IRFO), con sede in Pescara, ed all'Accademia ricciana per il restauro, con sede in Riccia, sentite le commissioni consiliari competenti.

Art. 16.

Disposizioni per la razionalizzazione dei costi della politica

1. I contributi che i consiglieri regionali versano ai fini del trattamento vitalizio sono determinati nella misura del 16 per cento dell'indennità di funzione percepita.

2. I contributi che i consiglieri regionali versano ai fini del premio di reinserimento sono determinati nella misura del 6 per cento dell'indennità di funzione percepita.

3. Sono esonerati dal versamento dei contributi di cui al comma 1, i consiglieri regionali che dichiarino irrevocabilmente di non voler conseguire il trattamento vitalizio previsto dalla legge regionale n. 13 aprile 1988, n. 10.

4. Per la legislatura in corso alla data di entrata in vigore della presente legge l'opzione di cui al comma 3 deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa presente legge. Nelle successive legislature, l'opzione è effettuata, a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo alla seduta di insediamento del consiglio regionale. L'opzione effettuata ai sensi dei periodi che precedono resta irrevocabile anche in caso di successive rielezioni del consigliere.

5. Ai consiglieri regionali in carica che, entro il termine decadenziale di cui al primo periodo del comma 4, dichiarino irrevocabilmente di non voler conseguire il trattamento vitalizio è disposta la restituzione dei contributi versati nella legislatura corrente e di quelli versati in precedenti legislature, senza corresponsione di rivalutazione o di interessi.

6. Ai consiglieri regionali cessati dalla carica, non ancora percettori dell'assegno vitalizio, che, entro il termine decadenziale di cui al primo periodo del comma 4, dichiarino irrevocabilmente di non voler conseguire il trattamento vitalizio è disposta la restituzione dei contributi versati senza corresponsione di rivalutazione o interessi. La rinuncia al trattamento vitalizio resta irrevocabile anche in caso di successive rielezioni alla carica di consigliere regionale.

7. In caso di scadenza naturale della legislatura regionale e nei casi di indizione anticipata di nuove elezioni previsti dal comma 2, lettera b), dell'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, le indennità di funzione e la diaria di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 28 maggio 1997, n. 16, sono corrisposte, con l'esclusione di ogni altra indennità e di ogni altro rimborso:

a) ai consiglieri regionali, ai presidenti delle commissioni consiliari ed al presidente del collegio dei revisori dei conti, fino al giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni;

b) al Presidente ed ai componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale, fino al giorno antecedente l'elezione del nuovo ufficio di presidenza;

c) al Presidente, ai componenti della giunta regionale ed al sottosegretario alla presidenza, fino al giorno antecedente la proclamazione del nuovo presidente.

8. La riduzione delle spettanze prevista al comma 7 decorre:

a) in caso di scadenza naturale della legislatura, dal quarantaseiesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni;

b) nei casi di indizione anticipata di nuove elezioni previsti dal comma 2, lettera b), dell'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, dalla notificazione al presidente della giunta regionale del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Art. 17.

Disposizioni sul funzionamento degli uffici

1. La lettera d) della tabella A allegata alla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: «d) servizio affari generali della Presidenza della Regione».

2. All'art. 20 della legge regionale n. 7/1997 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «rinnovabile per una sola volta, nei limiti del dieci per cento dei posti liberi e disponibili» sono sostituite dalle parole «rinnovabile, nei limiti del 20 per cento dei posti;

b) al comma 2, lettera b), le parole «maturata in almeno cinque anni di espletamento» sono sostituite dalle parole «maturata nell'espletamento pluriennale».

3. La giunta regionale e l'ufficio di presidenza del consiglio, per le rispettive competenze, sono autorizzati, attraverso idoneo provvedimento, a disciplinare l'utilizzo ed il trattamento economico accessorio del personale addetto alle segreterie particolari, di quello assegnato alla sede di Roma e di quello addetto alla conduzione di autoveicoli di servizio per gli amministratori.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i posti dei contingenti previsti dalla legge regionale n. 26 settembre 2005, n. 30, come modificati dalla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 33, che sono o si rendono liberi per qualsiasi causa, sono soppressi fino alla riduzione dei contingenti medesimi a n. 150 posti per la categoria/profili DI e n. 100 posti per la categoria/profili D3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai dipendenti inseriti nelle rispettive graduatorie vigenti o che comunque, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano inquadrati nelle categorie/profili DI e D3.

Art. 18.

Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1997, n. 7

1. All'art. 13 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 7, comma 4, secondo periodo, in fine sono aggiunte le seguenti parole «ovvero a persone, munite di laurea, che abbiano ricoperto la carica di consigliere o di assessore regionale per almeno cinque anni».

Art. 19.

Misure per l'attuazione del piano operativo di rientro

1. La Regione garantisce il funzionamento dell'osservatorio epidemiologico regionale e dell'osservatorio regionale sulla qualità dei servizi sanitari anche attraverso l'utilizzo o il comando di personale del servizio sanitario con oneri a carico del fondo sanitario regionale. Al medesimo fondo sono altresì imputati tutti gli oneri per l'attuazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 dell'accordo con i Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze per il piano operativo di rientro, o di analoghi obiettivi, nel rispetto dei limiti annuali di spesa.

2. Gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, oggetto dell'accordo di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, come integrato dagli accordi di cui all'art. 1, commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono vincolanti per la Regione Molise. Le determinazioni in esso previste adottate dalla Regione Molise comportano gli effetti di cui al comma 796, lettera b), dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche in deroga a precedenti disposizioni.

3. La giunta regionale delibera gli interventi, finanziati dalla legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 20, nell'ambito della compatibilità con gli accordi di cui al comma precedente, d'intesa con le commissioni consiliari competenti.

4. Al fine di esperire ogni utile iniziativa intesa alla riduzione della situazione debitoria del sistema sanitario regionale relativa a forniture e prestazioni rese sino al 31 dicembre 2005, i commissari liquidatori delle disciolte A.S.L., o gli altri organi preposti, promuovono la stipula di atti transattivi per la definizione di tutte le procedure giurisdizionali ed i contenziosi conclusi o pendenti per i quali sia ragionevolmente prevedibile la soccombenza dell'amministrazione.

5. La giunta regionale fissa per gli anni 2008 e 2009 i limiti della remunerazione delle prestazioni delle strutture sanitarie accreditate nel rispetto degli obiettivi programmati di risanamento e negli equilibrio economico-finanziario.

6. All'art. 5 della legge regionale n. 1 aprile 2005, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Il numero, l'ambito e le modalità di funzionamento dei distretti devono essere compatibili con il mito previsto dal piano di rientro».

Art. 20.

Modifiche alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 30

1. Alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 30, recante «Disciplina organica in materia di riordino del sistema associazioni allevatori del Molise e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico», sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il personale che abbia dovuto documentabile rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo, con le A.P.A. di Isernia e di Campobasso per almeno un triennio potrà godere di priorità in caso di nuove assunzioni;

b) all'art. 14, il comma è abrogato;

c) all'art. 14, comma 5, le parole «contestualmente agli» sono sostituite dalle parole «prima degli»;

d) all'art. 16, comma 3, le parole «comma 1°» sono sostituite dalle parole «comma 3°» e le parole «comma 3°» sono sostituite dalle parole «comma 5»;

e) all'art. 17 è aggiunto il seguente comma: «2-bis. Gli aiuti oggetto di trasferimenti statali per la tenuta dei libri genealogici e per i controlli funzionali si applicano in conformità alle decisioni della commissione assunte a valere sui regimi di aiuto nazionali e sono immediatamente esecutivi dalla data della medesima autorizzazione europea».

Art. 21.

Modifiche alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19

1. Alla legge regionale n. 10 agosto 1993, n. 19, come modificata dalla legge regionale 9 maggio 2007, n. 14, comma 2 dell'art. 41, le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

a) nella misura del 43 per cento a favore degli ATC per le attività faunistico-venatorie nel rispetto delle finalità previste dalla presente legge;

b) nella misura del 40 per cento a favore delle province per la realizzazione ed attuazione del piano faunistico-venatorio, per il ripopolamento di fauna selvatica, per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura e per l'attuazione di interventi di miglioramento ambientale a scopo faunistico;

c) alle associazioni venatorie nazionali riconosciute ed operanti con strutture organizzate sul territorio regionale, quale concorso per la collaborazione alle operazioni di ripopolamento, di vigilanza, di prevenzione incendi, di educazione venatoria-ambientale, nella misura del 10 per cento di cui il 30 per cento da ripartire in egual misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 70 per cento in proporzione alla loro documentazione consistenza associativa;

d) nella misura del 2 per cento a favore delle province per i corsi di preparazione e di aggiornamento per gli agenti di vigilanza sulla caccia, guardie giurate volontarie ed aspiranti guardie volontarie;

e) nella misura del 5 per cento a favore delle attività di vigilanza espletate dalle guardie venatorie volontarie.»

Art. 22.

Intervento straordinario per i Cantieri Navali Termoli - S.p.A.

1. La giunta regionale, al fine di assicurare l'avvio del piano di ristrutturazione della Cantieri Navali Termoli - S.p.A., dispone le modalità di erogazione del prestito di salvataggio autorizzato dalla commissione europea con decisione n. C(2007)1976 del 30 aprile 2007, tramite la Finmolise - S.p.A. nei limiti previsti dalla decisione comunitaria.

2. Finmolise - S.p.A. è autorizzata ad erogare il prestito, comprensivo degli interessi, di cui al comma precedente, della durata massima di cinque anni, interamente garantito dalla Regione Molise.

3. L'importo complessivo del capitale mutuabile è pari ad euro 3.000.000,00. La garanzia della Regione Molise è prestata per il capitale di rischio dell'importo complessivo di euro 3.000.000,00.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale - U.P.B. n. 212 (Pianificazione e sviluppo attività industriali ed estrattive) la somma di euro 600.000,00 nella competenza e nella cassa, quale quota di rischio annuale per interventi relativi alla garanzia fideiussoria. Nello stato di previsione delle entrate è iscritta alla U.P.B. n. 69 (Altri rimborsi e recuperi) la medesima somma di euro 600.000,00 nella competenza e nella cassa.

5. La giunta regionale è autorizzata ad istituire appositi capitoli di spesa e di entrata nel bilancio gestionale.

6. Per gli esercizi 2009 e successivi si provvede con le rispettive leggi approvative del bilancio regionale.

7. L'elencazione della garanzia prestata è inserita nella tabella n. 5 allegata al bilancio regionale, ai sensi dell'art. 29, comma 3, della legge regionale n. 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 23.

Istituzione della centrale regionale di committenza

1. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica e di ottimizzare le procedure di affidamento degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, è istituita la centrale regionale di committenza con riguardo ai settori delle infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni e sanità.

2. La giunta regionale è delegata, su proposta dell'assessore alla programmazione, alla costituzione, alla definizione ed alla regolamentazione dell'assetto istituzionale e gestionale della centrale, sentita la prima commissione consiliare.

3. La centrale svolge la sua attività per conto della Regione e, sulla base di convenzione, per conto degli enti regionali, degli enti locali, di organismi di diritto pubblico, dell'azienda regionale dei servizi sanitari.

4. La centrale opera secondo i principi di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, libera concorrenza e di non discriminazione, nel rispetto della normativa nazionale, comunitaria, regionale in materia di contratti pubblici.

Art. 24.

Disposizioni inerenti ad interventi di razionalizzazione dell'uso della risorsa farmaco, per il rispetto degli impegni assunti con l'accordo del 27 marzo 2007 con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze.

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito nella legge 16 novembre 2001, n. 405 (interventi urgenti in materia di spesa sanitaria) e successive modifiche, nonché ai sensi del parere espresso dalla commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco (A.I.F.A.) in data 20 febbraio 2007 e nel rispetto degli impegni assunti con l'accordo del 27 marzo 2007 con il Ministero della salute e con il Ministero dell'economia e delle finanze, è posto a carico del servizio sanitario il farmaco generico avente il costo più basso, incluso nella categoria terapeutica degli inibitori della pompa protonica, relativamente all'obiettivo inerente al prezzo massimo di rimborso per i medicinali appartenenti a tale categoria terapeutica, nell'ambito degli interventi di razionalizzazione dell'uso della risorsa farmaco.

2. Sono fatte salve le deroghe previste dal programma operativo 2007/2009, di cui all'accordo, ed eventuali altre eccezioni introdotte con specifici provvedimenti amministrativi, a tutela e nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza (LEA).

3. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può derogare dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in presenza di atti nazionali o regionali, sopravvenuti e finalizzati a garantire i medesimi effetti economici e terapeutici.

Art. 25.

1. Alla U.P.B. n. 26 l'oggetto del capitolo 6900 è integrato con la parola «FORMEZ».

Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

(Omissis)

08R0389

LEGGE REGIONALE 9 maggio 2008, n. 13.

Bilancio di competenza e di cassa 2008 - Bilancia pluriennale 2008/2010.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 10 del 12 maggio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

Stato di previsione delle entrate

1. È approvato in euro 2.563.436.751,93 lo stato di previsione delle entrate di competenza della Regione Molise, secondo la tabella A annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2008. (In supplemento).

2. È approvato in euro 4.239.687.033,91 lo stato di previsione delle entrate di cassa della Regione Molise che si prevede di riscuotere nel corso dell'esercizio 2008 secondo la tabella A annessa alla presente legge. (In supplemento).

3. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento e la riscossione dei tributi della Regione, la riscossione, nei confronti dello Stato, delle quote dei tributi erariali attribuiti alla Regione e il versamento, alla tesoreria della Regione, di ogni altra somma e provento dovuto per l'anno 2008, giusto lo stato di previsione delle entrate di cui ai commi precedenti.

4. È autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi ruoli dei proventi spettanti alla Regione.

Art. 2.

Stato di previsione delle spese

1. È approvato in euro 2.563.436.751,93 lo stato di previsione delle spese di competenza della Regione Molise, secondo la tabella B annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2008. (In supplemento).

2. È autorizzata l'assunzione di impegni di spesa entro limiti degli stanziamenti di competenza secondo lo stato di previsione di spesa.

3. È approvato in euro 4.239.687.033,91 lo stato di previsione delle spese di cassa della Regione Molise secondo la tabella B annessa alla presente legge e riferita all'esercizio finanziario 2008. (In supplemento).

4. È autorizzato il pagamento delle spese della Regione entro i limiti degli stanziamenti di cassa secondo lo stato di previsione della spesa.

Art. 3.

Autonomia contabile del consiglio Regionale

1. Ai sensi dell'art. 63 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, la spesa corrente per assicurare l'autonomia del consiglio Regionale è stabilita, per l'anno 2008, in euro 12.952.618,55 così come descritta nelle unità previsionali di base n. 010 e n. 011 della funzione obiettivo n. 1.

Art. 4.

Classificazione delle entrate

1. Le entrate del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2008, sono ripartite in sei titoli, in categorie e in unità previsionali di base secondo la classificazione prevista dall'art. 17 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 5.

Classificazione delle spese

1. Le spese del bilancio regionale 2008, sono ripartite, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, in unità previsionali di base e funzioni obiettivo, raggruppate in aree di coordinamento delle stesse.

Art. 6.

Riepiloghi e prospetti allegati al bilancio annuale

1. Al bilancio di previsione annuale per l'esercizio 2008 sono allegati i seguenti prospetti:

tabella n. 1 - quadro riassuntivo delle entrate e delle spese di competenza e di cassa suddivise per titoli e per funzioni obiettivo;

tabella n. 2 - tabella di raffronto delle entrate e delle spese distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni di fondi della Unione europea e dello Stato a specifica destinazione;

tabella n. 3 - elenco dei capitoli collegati alle unità previsionali di base;

tabella n. 4 - elenco delle spese obbligatorie;

tabella n. 5 - elenco delle garanzie fidejussorie principali e sussidiarie prestate dalla Regione e dei fondi di garanzia;

tabella n. 6 - elenco dei capitoli di spesa del bilancio finanziati con il prestito obbligazionario di euro 86.773.974, 49;

tabella n. 7 - dimostrazione della formazione del saldo finanziario presunto al 31 dicembre 2007;

tabella n. 8 - dimostrazione dell'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione finalizzato applicato al bilancio 2008.

Art. 7.

Bilancio pluriennale

1. È adottato per il triennio 2008/2010 l'allegato bilancio pluriennale descritto nella tabella C annessa alla presente legge. (In supplemento).

Art. 8.

Avanzo di amministrazione

1. È autorizzata, ai sensi del quinto comma dell'art. 15 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata della somma di euro 517.165.247,51 a titolo di presunto avanzo di amministrazione, come da tabella n. 7 allegata alla presente legge.

Art. 9.

Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio

1. È autorizzata, ai sensi del quinto comma dell'art. 15 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4, l'iscrizione nello stato di previsione delle entrate di cassa per l'esercizio finanziario 2008 della somma di euro 608.143.863, 63 a titolo di «Giacenze presunte di cassa all'inizio dell'esercizio 2008».

Art. 10.

Oneri continuativi

1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 2008, concernente leggi regionali e statali, attualmente in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente, è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuna unità previsionale di base della spesa nell'allegato stato di previsione.

2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle dalle leggi statali e regionali espressamente richiamate nella denominazione dei capitoli, aggiornate sulla base della normativa in materia di gestione delle spese introdotta dalla legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 11.

Fondo di riserva per spese obbligatorie

1. Alla unità previsionale di base n. 830 dello stato di previsione della spesa è autorizzata l'iscrizione di uno stanziamento di competenza di euro 523.518, 47 a titolo di «Fondo di riserva per spese obbligatorie; con uguale dotazione di cassa.

2. Sono considerate obbligatorie le spese indicate nella tabella n. 4 di cui all'art. 6, comma 1 della presente legge.

3. L'utilizzo del fondo è disciplinato dalle norme previste dall'art. 24 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 12.

Fondo di riserva per spese impreviste

1. È autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 840 dello stato di previsione della spesa di uno stanziamento di euro 30.000,00 a titolo di «Fondo di riserva per spese impreviste».

2. L'utilizzo di somme da prelevare dal fondo è disciplinato dalle norme di cui all'art. 25 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 13.

Capitolo di spesa per finanziare residui cancellati

1. Per il pagamento di somme eliminate dai residui passivi per le quali sia prevedibile da parte dei creditori l'esercizio del proprio diritto a riscuotere è autorizzata l'iscrizione, nella unità previsionale di base n. 860 dello stato di previsione della spesa, di un fondo con una dotazione di competenza e di cassa, per l'anno 2008, di euro 200.000, 00.

2. Per l'utilizzo del fondo sarà osservato quanto previsto dall'art. 27 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 14.

Fondo di riserva di cassa

1. È autorizzata l'iscrizione alla unità previsionale di base n. 850 dello stato di previsione della spesa del solo bilancio di cassa dell'importo di euro 10.000.000, 00 a titolo di «Fondo di riserva di cassa».

2. I prelievi dal fondo di cui al primo comma, occorrenti sia per far fronte a maggiori spese che per sopperire a minori entrate e le relative destinazioni ad integrazione di altri capitoli di spesa del bilancio di cassa, sono disposti, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4.

Art. 15.

Annualità del bilancio

1. L'esercizio finanziario 2008 ha inizio con il 1° gennaio e ha termine con il 31 dicembre 2008.

Art. 16.

Esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato

1. Alle spese per l'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, in assenza di legislazione regionale, si provvede sulla base della normativa statale.

Art. 17.

Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione

1. Ai sensi dell'art. 32 della legge regionale di contabilità 7 maggio 2002, n. 4, sono approvati i bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2008 degli enti sotto-elencati:

a) istituto regionale per gli studi storici del Molise - Campobasso;

b) ente provinciale per il turismo di Campobasso;

c) ente provinciale per il turismo di Isernia;

d) azienda autonoma di soggiorno e turismo di Termoli;

e) ente per il diritto allo studio universitario - Campobasso;

f) agenzia regionale Molise lavoro - Campobasso;

g) istituto autonomo case popolari di Isernia;

h) istituto autonomo case popolari di Campobasso;

i) agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura nel Molise «Giacomo Sedati» - Campobasso.

2. Gli enti di cui al comma precedente sono tenuti, nel corso dell'esercizio finanziario di riferimento, a ristabilire il pareggio contabile dei rispettivi bilanci qualora la contribuzione regionale, ove prevista, si discosti da quella di effettivo realizzo.

3. I preventivi di cui trattasi formano allegato al bilancio regionale 2008.

Art. 18.

Variazione al bilancio

1. La giunta regionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 34 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 «Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise» è autorizzata, nel corso dell'esercizio finanziario 2008, ad apportare variazioni al bilancio mediante provvedimenti amministrativi per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea, nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

2. Analogamente la giunta regionale è autorizzata, ai sensi del comma 3 dell'art. 34 della legge regionale 7 maggio 2002, n. 4 «Nuovo ordinamento contabile della Regione Molise», ad effettuare variazioni compensative, all'interno della medesima classificazione economica,

tra unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. La giunta Regionale è altresì autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

Art. 19.

1. U.P.B. (unità previsionale di base) n. 545, oneri per mostre, manifestazioni, promozioni ed attività culturali e di educazione permanente realizzate nell'ambito dei servizi culturali - legge regionale n. 37/1980, art. 6, lettera F) ed I) cap. 15601 - euro 100 mila in aumento.

2. U.P.B. (unità previsionale di base) n. 011, commissione per l'autoriforma per il Molise (art. 12 legge finanziaria reg. 2008) cap. 650 - euro 30 mila in aumento.

3. U.P.B. (unità previsionale di base) n. 010, commissione regionale per le pari opportunità (legge regionale n. 23/2000), cap. 600 - Euro 30 mila in aumento.

4. U.P.B. (unità previsionale di base) n. 193, cap. 11408 - euro 60 mila in aumento.

5. U.P.B. (unità previsionale di base) n. 026, spese per il funzionamento del comitato tecnico consultivo per la cooperazione allo sviluppo - art. 14, legge regionale 21 ottobre 1997, n. 23 (spesa obbligatoria), cap. 6420 - euro 30 mila in aumento.

6. U.P.B. (unità previsionale di base) n. 120, spese per l'attuazione degli adempimenti in materia di privacy di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, cap. 9223 - euro 50 mila in aumento.

7. U.P.B. (unità previsionale di base) n. 010, consiglio regionale - Compensi e rimborsi per le consulenze prestate da enti o privati a favore del C.R. - Convegni, indagini conoscitive, studi e ricerche e spese per l'informatizzazione, cap. 600 - euro 60 mila in aumento.

8. U.P.B. (unità previsionale di base) n. 011, oneri per commissioni permanenti: I, II, III, IV e commissione idrogeologica e affari comunitari come previsto dalle leggi regionali n. 5 e n. 6 del 2007, cap. 650 - euro 200 mila in aumento.

9. U.P.B. (unità previsionale di base) n. 214, oneri per il finanziamento del centro di assistenza tecnica (cat.) legge regionale n. 33/2000, cap. 50016 - euro 50 mila in aumento.

10. U.P.B. (unità previsionale di base) n. 285, interventi per la promozione turistica, cap. 53148 - euro 220 mila in aumento.

11. U.P.B. (unità previsionale di base) n. 287, interventi per la riqualificazione delle stazioni sciistiche e del sistema turistico degli sport invernali della Regione Molise, cap. 16515 - euro 200 mila in aumento.

12. U.P.B. (unità previsionale di base) n. 285, interventi regionali per iniziative ed attività utili all'incremento del movimento turistico, cap. 53170 - euro 300 mila (in diminuzione).

13. U.P.B. (unità previsionale di base) n. 330, contributo agli enti per le opere di culto, cap. 23615 - euro 400 mila (in diminuzione).

14. U.P.B. (unità previsionale di base) n. 202, complementari alle attività di programmazione regionale, cap. 12592 - euro 280 mila (in diminuzione).

15. Nell'U.P.B. n. 010 è istituito un capitolo, ai sensi della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 32 con una dotazione di competenza e di cassa pari a 50.000 euro con prelievo di pari importo dalla U.P.B. n. 302, cap. 39473.

16. Nell'U.P.B. n. 545 è istituito un capitolo, ai sensi della legge regionale sugli ecomusei, approvata dal consiglio regionale nella seduta del 17 aprile 2008, con una dotazione di competenza e di cassa pari a 230.000 euro con un prelievo dalla stessa U.P.B. di importo pari a euro 130.000 dal cap. 15900 e per importo pari a euro 100.000 dal cap. 15605.

17. L'oggetto del capitolo 27100 della U.P.B. n. 282 è integrato con le parole «e spese di funzionamento».

18. Il capitolo 43971 della U.P.B. n. 265 è incrementato della somma di euro 60.000 con prelievo di pari importo dal capitolo 12592 della U.P.B. n. 202.

19. U.P.B. (unità previsionale di base) n. 193, contributi in conto capitale ai comuni per la realizzazione della scuola di pubblica amministrazione (legge regionale n. 6/2002 e legge regionale n. 10/1975) - art. 2, lettera J) e relativo funzionamento, cap. 8415 - euro 100 mila (in diminuzione).

20. U.P.B. (unità previsionale di base) n. 287, legge regionale n. 44/1999 - oneri per il finanziamento di interventi per il recupero della tradizione dei trabucchi della costa molisana, cap. 15410 - euro 40 mila in aumento.

21. Istituzione di nuovo capitolo, legge regionale n. 18/2000, euro 10 mila in aumento.

Art. 20.

Publicazione

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 9 maggio 2008

IORIO

08R0390

LEGGE REGIONALE 14 maggio 2008, n. 14.

Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2004, n. 8, recante: «Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale e prime indicazioni per l'individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 11 del 16 maggio 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale 8 aprile 2004, n. 8

1. L'art. 5 della legge regionale 8 aprile 2004, n. 8, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Organi*). — 1. Sono organi dei consorzi per lo sviluppo industriale:

- a) il consiglio generale;
- b) il comitato direttivo;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Le competenze ed il funzionamento degli organi di cui al comma 1 sono disciplinati nei rispettivi statuti nel rispetto delle seguenti norme:

a) il consiglio generale è composto dal presidente e dai rappresentanti degli enti partecipanti. Ciascun ente partecipante ha diritto ad un rappresentante. I comuni sono rappresentati dai rispettivi sindaci. Ai fini delle deliberazioni del consiglio generale, fermo restando il princi-

pio di un voto per ciascun consorziato, gli statuti dei singoli consorzi devono prevedere che i rappresentanti dei comuni abbiano diritto ad un voto plurimo rapportato al numero dei componenti delle rispettive assemblee elettive e sino ad un massimo di tre voti. In ogni caso, il numero dei voti spettanti alle autonomie locali non può essere inferiore alla metà più uno di quelli spettanti all'intero consiglio;

b) il comitato direttivo è nominato dal consiglio generale, che ne individua i componenti anche al di fuori del proprio seno, ed è composto da quattro membri più il presidente;

c) il presidente è nominato dal consiglio generale, che lo individua, anche al di fuori del proprio seno, tra persone dotate di comprovate capacità ed esperienza manageriali;

d) il collegio dei revisori dei conti è organo di controllo dei consorzi ed è nominato ai sensi dell'art. 6;

e) lo statuto di ciascun consorzio definirà le competenze del comitato direttivo e del consiglio generale, riservando a quest'ultimo. comunque. la competenza nelle materie dell'ambiente, dell'urbanistica e della programmazione finanziaria.

3. Qualora gli enti tenuti alla designazione dei propri rappresentanti in seno al consiglio generale non provvedano, il consiglio si intende validamente costituito se risulta designata almeno la metà più uno dei suoi componenti.

4. Gli organi consortili durano in carica cinque esercizi, in piena contestualità tra di loro. Sono rinnovati entro quarantacinque giorni dalla loro scadenza, che coincide con la data di approvazione dell'ultimo bilancio di esercizio, e possono essere riconfermati per una sola volta.

5. Per la partecipazione alle sedute del consiglio generale e del comitato direttivo è corrisposto un gettone di presenza il cui ammontare è stabilito dal consiglio generale. Al presidente è riconosciuta una indennità determinata nel suo ammontare dal consiglio generale.

6. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti è corrisposto un compenso onnicomprensivo, determinato dal consiglio generale. di importo non superiore al 50 per cento dell'indennità stabilita per il presidente del consorzio. Per il presidente del collegio il compenso di cui al precedente periodo è maggiorato del 50 per cento.

7. La Regione, le province e gli enti locali partecipanti al consorzio, in caso di rinnovo dei propri organi elettivi, entro quarantacinque giorni dal rinnovo stesso provvedono alla nomina dei rispettivi rappresentanti nel consiglio generale. I membri del comitato direttivo, nominati tra i componenti del consiglio generale che vengano sostituiti ai sensi del precedente periodo, rimangono in carica sino alla scadenza del comitato.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale 8 aprile 2004, n. 8

1. L'art. 11 della legge regionale n. 8/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Finanza e contabilità*). — 1. Sono atti fondamentali della gestione economico-finanziaria dei consorzi:

- a) il piano economico finanziario;
- b) il bilancio di esercizio, strutturato e redatto conformemente alle disposizioni del codice civile in materia di società per azioni.

2. Le scritture contabili devono consentire la rilevazione dei costi delle attività espletate, dei servizi prestati e dei ricavi conseguiti, nonché le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali, applicando i principi contabili generalmente condivisi in materia di redazione dei bilanci delle società per azioni.

3. La contabilità analitica deve fornire informazioni per razionalizzare le scelte di gestione, specificando in particolare la quota dei costi generali non riferibili alla gestione dei servizi reali erogati.»

Art. 3.

Norme transitorie

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 3 gli organi dei consorzi per lo sviluppo industriale operanti alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica sino alla costituzione dei nuovi organi conseguente agli adempimenti di cui al presente articolo.

2. Entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, i consorzi adeguano i rispettivi statuti alle disposizioni della presente legge e, entro trenta giorni dalla relativa approvazione regionale, provvedono alla costituzione dei nuovi organi direttivi.

3. I collegi dei revisori dei conti ed i comitati direttivi dei consorzi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano nelle funzioni sino alla loro naturale scadenza ai sensi delle norme previgenti.

4. In caso di mancato adeguamento dello statuto o di mancata costituzione dei nuovi organi direttivi nei termini previsti al comma 2, il Presidente della giunta regionale provvede allo scioglimento degli organi in carica ed alla nomina di un commissario straordinario che adotta i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente legge e provvede temporaneamente all'ordinaria amministrazione dell'ente.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 14 maggio 2008

IORIO

08R0391

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2008, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4 «Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati».

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 17 del 28 aprile 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

1. Alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, recante «Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati», sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, comma 1, lettera c) le parole «ovvero alle forme associative tra questi realizzati, come disciplinate dalla presente legge» sono soppresse;

b) all'art. 7, comma 1, lettera a), le parole «autorità d'ambito» sono soppresse; alla lettera s) le parole «e delle autorità d'ambito di cui all'art. 16» sono soppresse; i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Al fine di adeguare la struttura organizzativa della regione ai nuovi compiti in materia di rifiuti è istituita l'Area generale di coordinamento denominata «Programmazione e gestione dei rifiuti». Nell'am-

bito di detta Area generale di coordinamento sono istituiti tre settori: programmazione gestione, monitoraggio informazione e valutazione.

3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce l'organizzazione, le competenze e le modalità di funzionamento dei settori di cui al comma 2, mediante modifica o accorpamento delle strutture esistenti».

c) l'art. 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 — 1. Sono di competenza delle province, nel rispetto della normativa statale vigente:

a) l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

b) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, l'adozione del piano d'ambito e del programma degli interventi di cui al decreto legislativo n. 152/2006, art. 203;

c) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e il conseguente monitoraggio;

d) il controllo periodico sulle attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti ivi compreso l'accertamento delle violazioni della presente legge e delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006, parte quarta;

e) la verifica e il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate ai sensi della normativa vigente;

f) l'individuazione, entro novanta giorni dall'approvazione del piano regionale di cui all'art. 10, delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP - di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, ove adottato, e dei criteri stabiliti dalla regione, sentiti i comuni, nonché l'individuazione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di almeno un sito per la realizzazione di impianti di discarica;

g) l'esercizio del potere sostitutivo, nel caso di inerzia dei comuni, per l'espletamento delle funzioni e delle attività loro conferite dalla presente legge;

h) la promozione a livello provinciale delle attività conferite ai comuni ai sensi dell'art. 4.

2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, le province possono avvalersi di organismi pubblici, ivi inclusa l'ARPAC, con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni.

3. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti curando, in particolare, che siano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui al decreto legislativo n. 152/2006, articoli 214, 215 e 216, e che i controlli concernenti la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.»;

d) all'art. 9, comma 2, le parole «19, comma 1» sono sostituite dalle parole «16, comma 3»;

e) all'art. 10, al comma 1 le parole «in coerenza con il piano territoriale regionale di cui alla legge regionale n. 16/2004, art. 13» sono abrogate; alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: «valutando prioritariamente i territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali»; al comma 2, lettera a) le parole «produttivi compatibili» sono sostituite con le parole «industriali ed artigianali»; al comma 2, lettera h) le parole da «prevedendo che nei comuni» fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: «prevedendo che nei comuni e già sede di un impianto di smaltimento dei rifiuti non siano ubicati impianti o siti di smaltimento dei rifiuti od stoccaggio salvo autonome delibere dei comuni stessi nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto legislativo n. 152/2006, art. 199, comma 3, lettera h). Tale divieto non si applica ai siti di compostaggio»; al comma 2, sopprimere la lettera p);

f) all'art. 12 è aggiunto il seguente comma:

«4. In attesa del Piano regionale delle bonifiche e, comunque, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta ed attua:

a) un piano straordinario e prioritario per individuare, attraverso nuove tecnologie, discariche abusive, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi ed industriali;

b) un piano per l'immediata bonifica dei siti inquinati tra cui quelli del litorale Domitio-Flegreo, dell'Agro Aversano e di Acerra, dell'Agro Nolano-Mariglianese, quelli allocati nel comune di Napoli - municipalità di Pianura, e nei comuni di Giugliano, Qualiano, Villa-ricca, Caserta, S. Maria la Fossa, Villa Literno e nella zona Regi Lagni, nonché negli altri comuni sedi di discariche odii siti di compostaggio di rifiuti. Tale intervento ha compimento nell'arco del triennio 2008-2011, utilizzando, a tal fine e in via prioritaria, ogni risorsa finanziaria nazionale, comunitaria e regionale destinata a tale finalità;

c) accordi di programma con le amministrazioni locali per il monitoraggio, la bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati identificati dai commissari straordinari del Governo per l'emergenza rifiuti».

g) all'art. 13, commi 1 e 2, le parole «le autorità di ambito» sono soppresse;

h) l'art. 15 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Articolazione in ambiti territoriali ottimali*). — 1. La gestione integrata dei rifiuti avviene in ambiti territoriali ottimali - ATO - nel rispetto del principio dell'autosufficienza di ogni ATO e della minore movimentazione possibile dei rifiuti.

2. Il PRGR provvede alla delimitazione di ogni singolo ambito sul territorio regionale, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure di cui al decreto legislativo n. 152/2006, articoli 199 e 200, valutando prioritariamente i territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali.

3. Il PRGR, al fine di ottimizzare il servizio di gestione integrata dei rifiuti, può modificare, su richiesta degli enti locali interessati, le circoscrizioni degli ATO prevedendo l'unificazione di più ATO contigui ovvero il passaggio di un comune o di un gruppo di comuni contermini da un ambito ad altro contiguo. All'interno di ogni ATO non possono essere istituite ulteriori ripartizioni amministrative.

4. In sede di prima applicazione della presente legge ogni singolo ambito territoriale ottimale coincide con il territorio di ciascuna provincia»;

i) l'art. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*Disciplina ed organizzazione della gestione dei rifiuti urbani*). — 1. Per ogni ATO le funzioni in materia di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti sono attribuite alle province.

2. Se il PRGR delimita ambiti territoriali ottimali di dimensioni più ampie del territorio provinciale, le relative funzioni sono disciplinate da appositi accordi tra le province interessate.

3. La provincia adotta il piano d'ambito e il programma degli interventi di cui al decreto legislativo n. 152/2006, art. 203, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e li trasmette alla regione.

4. L'adozione del piano d'ambito e del programma degli interventi è condizione per la concessione di eventuali contributi da parte della regione.

5. Il piano d'ambito deve prevedere l'istituzione nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti di una stazione ecologica attrezzata per il deposito temporaneo delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani.

6. Il piano d'ambito può prevedere le stesse disposizioni di cui al comma 5 nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

7. Il piano d'ambito prevede il divieto per le utenze domestiche di conferire i rifiuti in modo indifferenziato, individuando gli interventi da esplicare in materia di formazione, informazione, vigilanza e sanzioni per i cittadini»;

l) gli articoli 17, 18 e 19 sono abrogati;

m) l'art. 20 è sostituito dal seguente:

«Art. 20 (*Affidamento del servizio*). — 1. La provincia affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull'evidenza pubblica mediante la costituzione di soggetti a totale o prevalente capitale pubblico.

2. Alla provincia è trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti.

3. La regione trasferisce alle province la titolarità dei propri beni, attrezzature ed impianti inerenti il ciclo dei rifiuti.

4. La provincia, sentiti i comuni, nel rispetto della normativa vigente, adotta apposito regolamento per la applicazione delle tariffe e le modalità di riscossione a carico dei cittadini prevedendo:

a) le misure di perequazione a vantaggio delle fasce sociali più deboli e dei territori a basso reddito pro-capite;

b) le misure di incentivazione e premialità, compresa la compensazione economica, per l'attuazione di forme di raccolta virtuose che dipendono dalla partecipazione attiva dei cittadini;

c) la riduzione delle tariffe per gli abitanti dei comuni che raggiungono i massimi obiettivi nella raccolta differenziata»;

n) all'art. 24, comma 1, le parole «alla costituzione dell'autorità d'ambito di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19» sono sostituite dalle parole «alla disciplina e organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti di cui all'art. 16»;

o) all'art. 25, comma 1, le parole «autorità d'ambito» sono sostituite dalla parola «province»; il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le province trasmettono annualmente alla regione i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente»;

p) all'art. 27 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«4. La Regione, nell'ambito della contrattazione negoziale, favorisce accordi per incentivare iniziative industriali finalizzate al riciclo di materie».

q) all'art. 32, comma 1 le parole «autorità d'ambito» sono sostituite dalla parola «province».

r) dopo l'art. 32 inserire il seguente:

«Art. 32-bis — 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti cessano di svolgere le proprie funzioni, trasferite alle province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

14 aprile 2008

BASSOLINO

(Omissis)

08R0347

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2008, n. 5.

Modifiche all'art. 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, concernenti norme per la stabilizzazione del personale precario del servizio sanitario regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 17 del 28 aprile 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'art. 81 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, le parole «personale precario dipendente non dirigente» sono sostituite dalle seguenti «personale precario dipendente, con esclusione dei dirigenti di strutture complesse».

2. Al comma 2 dell'art. 81 della legge regionale n. 1/2008 le parole «i titolari, da almeno tre anni anche non continuativi alla data del 31 dicembre 2006, di contratti di lavoro a tempo determinato,» sono sostituite dalle seguenti «coloro che alla data del 31 dicembre 2006 risultano aver prestato servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, con contratti di lavoro a tempo determinato».

3. I termini di cui al comma 6 dell'art. 81 della legge regionale n. 1/2008 decorrono dalla data di approvazione della presente legge.

4. Le disposizioni di cui all'art. 81 della legge regionale n. 1/2008 e quelle di cui alla presente legge di integrazione e modifica si applicano anche nei confronti del personale dirigenziale e di comparto che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le Aziende ospedaliere universitarie - AOU - della Campania.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

14 aprile 2008

BASSOLINO

08R0348

LEGGE REGIONALE 14 aprile 2008, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2007, n. 12 - Incentivi alle imprese per l'attivazione del piano d'azione per lo sviluppo economico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 17 del 28 aprile 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

1. La legge regionale 28 novembre 2007, n. 12, è così modificata:

a) all'art. 3, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«8. Le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, di utilizzo del credito di imposta da parte dei soggetti beneficiari della concessione di agevolazione - nei limiti delle risorse finanziarie regionali ad esso destinate -, di effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la disciplina dei rapporti finanziari sono definite previa stipula di apposito accordo tra la regione Campania, il Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia delle entrate».

b) all'art. 4, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«10. Le modalità e le procedure di accesso alle agevolazioni, di utilizzo del credito di imposta da parte dei soggetti beneficiari della concessione di agevolazione - nei limiti delle risorse finanziarie regionali ad esso destinate -, di effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la disciplina dei rapporti finanziari sono definite previa stipula di apposito accordo tra la regione Campania, il Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia delle entrate».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto della Regione Campania ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

14 aprile 2008

BASSOLINO

(Omissis)

08R0349

REGIONE SICILIA

LEGGE 6 febbraio 2008, n. 2.

Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2008, e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010.*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sicilia n. 7 dell'8 febbraio 2008)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1.

Stato di previsione dell'entrata

1. L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare, riscuotere e versare nelle casse della Regione per l'anno finanziario 2008 in forza di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella A).

Art. 2.

Stato di previsione della spesa

1. Sono autorizzati, nei limiti imposti dal raggiungimento degli obiettivi stabiliti per il rispetto del Patto di stabilità sottoscritto dalla Regione ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'impegno ed il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 2008, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (Tabella B).

Art. 3.

Elenchi

1. Sono considerate spese obbligatorie e d'ordine, per gli effetti di cui all'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione della spesa.

2. Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono descritte nell'elenco n. 2 annesso allo stato di previsione della spesa.

3. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso allo stato di previsione della spesa.

4. I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni, sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso allo stato di previsione della spesa.

Art. 4.

Oneri del personale

1. Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2006-2007, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione regionale, per il personale della Regione con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato e determinato quantificati con il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, sono incrementati per l'anno 2007 di 1.670 migliaia di euro; i medesimi oneri, per il triennio 2008-2010, sono determinati in 11.953 migliaia di euro annui, ferme restando le disposizioni dell'art. 13, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che trovano applicazione a decorrere dalla data di definizione della contrattazione per il biennio 2008-2009.

2. Gli oneri da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il biennio economico 2006-2007, comprensivi degli oneri sociali e dell'I.R.A.P. a carico dell'Amministrazione regionale, per il personale della Regione con qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato e determinato, quantificati con il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 3, sono incrementati per l'anno 2007 di 4.768 migliaia di euro; i medesimi oneri, per il triennio 2008-2010, sono determinati in 36.094 in migliaia di euro annui.

3. Gli oneri a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale degli enti regionali, di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, in relazione al biennio economico 2006-2007, sono rideterminati per l'anno 2007 in 687 migliaia di euro e per il triennio 2008-2010 in 687 migliaia di euro annui; gli oneri a carico del bilancio regionale da destinare alla contrattazione collettiva regionale di lavoro per il personale con qualifica non dirigenziale dei medesimi enti regionali, in relazione al biennio economico 2006-2007, sono rideterminati per l'anno 2007 in 2.416 migliaia di euro e per il triennio 2008-2010 in 2.416 migliaia di euro annui.

Art. 5.

Ripartizione territoriale delle spese in conto capitale

1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, primo comma, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli Assessori regionali, ciascuno per la parte di propria competenza, presentano alla Giunta regionale le proposte di ripartizione territoriale dei fondi stanziati per le spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale e relativa appendice per l'anno finanziario 2007, con riferimento agli indici demografici, di disoccupazione, di emigrazione e di reddito medio pro-capite.

2. Gli Assessori regionali, entro sessanta giorni dall'approvazione della delibera di ripartizione da parte della Giunta regionale, determinano la spesa delle unità previsionali di base concernenti opere pubbliche per un importo pari almeno all'80 per cento dello stanziamento.

3. Copia della delibera di ripartizione territoriale dei fondi è trasmessa da Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale entro il termine di dieci giorni dalla sua adozione.

Art. 6.

Totale generale del bilancio annuale

1. È approvato in 24.875.250 migliaia di euro in termini di competenza ed in 19.314.053 migliaia di euro in termini di cassa, il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008.

Art. 7.

Allegati

1. Per l'anno finanziario 2008 le unità previsionali di base e le funzioni-obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

Art. 8.

Bilancio pluriennale

1. È approvato in 54.310.736 migliaia di euro il totale generale dell'entrata ed il totale generale della spesa del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2008-2010, nelle risultanze di cui alle Tabelle C e D allegata alla presente legge.

2. Al bilancio pluriennale è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 2008-2010 per far fronte a nuovi provvedimenti legislativi.

Art. 9.

Quadri

1. Sono approvati il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2008 e per il triennio 2008-2010, in termini di competenza, con i relativi allegati, e il quadro delle previsioni di cassa per l'anno 2008.

Art. 10.

Azienda delle foreste demaniali

1. È allegato in appendice al bilancio della Regione il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'anno finanziario 2008 e per il triennio 2008-2010.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il, giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal primo gennaio 2008.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 febbraio 2008

LEANZA

08R0334

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GUG-040) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04) (di cui spese di spedizione € 128,52)	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57) (di cui spese di spedizione € 66,28)	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93) (di cui spese di spedizione € 191,46)	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45) (di cui spese di spedizione € 132,22)	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5° SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00) - annuale € **295,00**
 (di cui spese di spedizione € 73,00) - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40) - annuale € **85,00**
 (di cui spese di spedizione € 20,60) - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
 Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

